

## TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Riassunto del nuovo Relatore, Senatore Astengo — Aggiunta del Senatore Vacca all'art. 2 della Convenzione — Dichiarazioni del Ministro delle finanze, e del Senatore Astengo (Relatore) — Riserva del Senatore Farina — Ritiro dell'aggiunta — Emendamenti del Senatore Farina — Combattuti dal Senatore Astengo e dal Ministro delle finanze — Considerazioni del Senatore Farina — Reiezione degli emendamenti — Raccomandazioni del Senatore Chiesi — Nuova aggiunta del Senatore Farina, non appoggiata — Proposta di aggiunta all'articolo unico della legge fatta dall'Ufficio Centrale — Parole del Ministro di finanza, dei Senatori Astengo, Cacace, Gallina e Alfieri sull'ordine della discussione — Approvazione dell'aggiunta — Aggiunta all'articolo della legge del Senatore Vacca accettata dal Ministro delle finanze, oppugnata dal Senatore Gallina — Spiegazioni in proposito del Senatore Cacace — Proposta pregiudiziale del Senatore Gallina — Avvertenze del Relatore e del Senatore Farina — La proposta Gallina è approvata — Approvazione dell'articolo unico della legge per alzata e seduta e per squillino segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, della marina, dell'interno, di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

I Senatori Irelli e Bona domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

È data comunicazione del seguente omaggio stato fatto al Senato :

Dal Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli, di N. 20 esemplari della Relazione sui lavori accademici di quell'Istituto dell'anno 1865.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DELLE TESORERIE DELLO  
STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per il passaggio del servizio della Tesoreria alla Banca. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale al quale era stata riservata quando ieri si chiuse la discussione generale.

**Senatore Astengo, Relatore.** Signori! Dopo la nomina dell'onorevole Senatore Scialoja a Ministro delle finanze, l'egregio nostro Presidente uniformandosi all'art. 18 del Regolamento del Senato nominò me a surrogarlo nell'Ufficio Centrale. Ieri poi, onde supplire alla mancanza di altro Commissario assente dalla ca-

pitale, cioè del Senatore De Gregorio, lo stesso signor Presidente nominò il signor Senatore Durando in luogo del Senatore assente. Compiuto in questo modo l'Ufficio Centrale ha voluto che io assumessi le funzioni di relatore; incarico che io ho assunto in ossequio alla deliberazione dei miei onorevoli colleghi, ma con molta peritanza, e l'ho assunto calcolando soprattutto sull'indulgenza del Senato, di cui ho sempre bisogno, e questo bisogno in questa specialissima circostanza io lo sento grandissimo.

Il Ministero si ripromette dal presente progetto di legge due vantaggi: la semplificazione del servizio della contabilità, e un'economia nelle spese dello Stato.

Avete inteso, o Signori, come il signor Ministro ha dato le prove di questi due vantaggi, ed avete inteso come molti onorevoli Senatori sieno sorti a contestare che realmente il progetto possa arrecare questi vantaggi; come essi abbiano soggiunto che il progetto arrecherà invece molti danni a carico dello Stato e farà nascere molti fondati timori.

Signori, il vostro Ufficio Centrale ha ascoltato con religiosa attenzione tutti i discorsi che si sono fatti in questa lunga discussione, ed in oggi deve dirvi per bocca mia, che egli mantiene sempre con tutta coscienza la sua prima conclusione per l'approvazione del progetto, perchè non crede che gli argomenti addotti dagli oppositori abbiano in alcun modo esclusi od attenuati i vantaggi che il signor Ministro se ne ripromette, e perchè crede ad un tempo che i mali ed i pericoli temuti o non sussistono, o sono grandemente esagerati, e che in ogni evento potrebbero essere riparati. Anzi parve al vostro Ufficio, che i molti

svariati argomenti che si sono messi in campo per combattere il presente progetto, spesso si combatterono a vicenda, e per conseguenza finissero per dar ragione al progetto.

Il primo e più importante vantaggio, come già accennai, e che il Governo ha dichiarato di ripromettersi dall'attuazione del presente progetto, sta nella semplificazione della contabilità dello Stato.

Il primo oratore che sorse a combatterlo ci disse che questa semplificazione è *ipotetica*, e per dirlo si fondò sull'opinione di uomini competenti che disse d'aver consultato. Questo argomento, come vede il Senato, non prova nulla, perchè è distrutto dal giudizio contrario, cui accennò il Ministro delle finanze, di altri uomini competenti egualmente, i quali furono e sono d'avviso che il progetto produrrà appunto il beneficio della semplificazione della contabilità dello Stato.

Un altro oratore ci disse che la semplificazione accennata dal signor Ministro è insussistente perchè se il servizio delle tesorerie e la relativa contabilità non si terranno più dal Governo, passeranno invece a carico della Banca Nazionale. Ognuno vede che l'argomento non è logico, perchè, come altri oratori vi dissero la Banca Nazionale ha un sistema di contabilità, che è più semplice di quello del Governo.

Oltre a ciò l'argomento proverebbe quanto meno che liberando il Governo di quella parte di servizio che passa alla Banca Nazionale, si diminuisce di altrettanto il servizio del Tesoro o della contabilità dello Stato, e si diminuiscono così gl'imbarazzi a cui è soggetto attualmente il Governo.

Altri oppositori soggiunsero che il regolamento stato già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per l'esecuzione del presente disegno di legge, quando ancora si credeva che potesse andare in esecuzione al 1° gennaio 1866, invece di semplificare, complica la contabilità dello Stato.

Il rimprovero sicuramente è grave, ma non può a meno di arrecare meraviglia.

Come mai la Banca Nazionale che, come disse il signor Ministro, concordò col Governo quel regolamento, come mai il Ministero che tende a semplificare la contabilità dello Stato, avrebbero potuto ideare d'accordo un regolamento che invece di semplificare, complicasse la contabilità attualmente esistente?

Signori, io pure ho voluto chiedere parere a persone esperte, e fui accertato da esse che quantunque il regolamento, di cui è discorso, non importi ancora tutta quella semplificazione a cui si può arrivare, pure esso contiene già una semplificazione della contabilità attuale dello Stato.

Ma, supponiamo sia vero che quel regolamento complichi invece di semplificare, ebbene, o Signori, noi non siamo qui per dare sanzione di legge al regolamento, nè per approvarlo in qualsivoglia modo.

Quindi se questo regolamento sarà suscettivo di miglioramenti, questi potranno esservi introdotti.

Infatti il Ministro delle finanze nella seduta di ieri

diceva: « Il regolamento lascia ancora una complicazione a carico dello Stato, ma questa è una conseguenza del vizioso sistema di contabilità finora vigente, ed è perciò che il Governo si è prefisso di emendarlo. »

Dunque una volta emendato il sistema della contabilità si potrà anche migliorare il regolamento, e siccome noi tutti siamo desiderosi quanto il signor Ministro di vedere semplificata la contabilità dello Stato, così non dobbiamo ora incominciare col rigettare un progetto che al dire del Governo è la via più pronta e più sicura per arrivare alla desiderata semplificazione.

E su questo punto, o Signori, permettetemi che vi rammenti quanto opportunamente diceva nella seduta del 29 gennaio l'onorevole Senatore Farina, allorchè nello stesso tempo in cui sosteneva che il regolamento tenda a complicare, anzichè a semplificare, « è certo, « soggiungeva, che la contabilità dello Stato per la sua « complicazione riesce malagevole per la Banca, la « quale tiene un sistema di contabilità infinitamente « più semplice. » Fin qui io sarei facilmente d'accordo coll'onorevole Senatore Farina, ma non sono più d'accordo con lui nella conseguenza ch'egli ne ritraeva. Egli infatti ne deduceva, da una parte che la Banca tenderà sempre a semplificare, dall'altra che lo Stato esigerà più complicata contabilità. Io, ripeto, non posso essere d'accordo con lui in questa deduzione.

Siccome infatti lo Stato tende anch'esso a semplificare la sua contabilità, così non vi potranno essere su tale punto interessi opposti tra lo Stato e la Banca. Vi sarà invece uniformità di vedute, desiderio comune, interesse comune di semplificare sempre più.

Quindi col dare il servizio delle tesorerie, ad una Banca che ha già una contabilità molto più semplice di quella dello Stato, si agevola a questo il modo di introdurre nella sua amministrazione tutta quella semplicità di cui essa è suscettibile.

In questo compito come la Banca sarà aiutata dal Governo, così il Governo sarà aiutato dalla Banca.

Il secondo vantaggio del progetto è quello dell'economia delle spese.

Su questo punto uno degli oppositori ci disse che l'economia è *problematica, illusoria, e che in ogni caso sarà assai minore di quella che è preveduta dal signor Ministro.*

Veramente il sig. Ministro delle finanze non si è limitato a dire vagamente che vi sarà un'economia, e non si è nemmeno limitato ad asserire che l'economia sarà della tal cifra. Il sig. Ministro ha dimostrato la verità delle sue asserzioni col mezzo di calcoli positivi e chiari.

Voi avete inteso come egli vi abbia additate una ad una col bilancio alla mano le diverse spese che si propone di far risparmiare allo Stato.

Quindi non vale opporre che queste economie sono *problematiche*, quando esse sono dimostrate da calcoli positivi, e da indicazioni specifiche.

Lo stesso oppositore aggiunse che nell'occasione in cui un consimile progetto di legge è stato sottoposto all'esame del Senato Subalpino, il relatore dell'Ufficio Centrale d'allora, l'onorevole Senatore Giulio, di gloriosa e compianta memoria, dimostrò che in sostanza quel progetto non avrebbe assicurato allo Stato che la tenuissima economia di 30 a 40 mila lire. Raddoppiate, disse qui l'onorevole opponente, triplicate, quadruplicate anche quest'economia, ed avrete sempre una economia assai minore di quella che si ripromette il sig. Ministro dall'attuazione del progetto presente.

L'argomento potrebbe reggere quando attualmente fosse stato presentato al Senato quello stesso primo progetto, o quando il progetto attuale non avesse tali variazioni che rendessero inapplicabili i calcoli che possono essersi fatti in quel tempo. Ma quando rifletto che con quel primo progetto si mantenevano assieme agli esattori tutte le tesorerie provinciali dello Stato; quando rifletto che per contro col presente progetto si fanno cessare tutte quelle tesorerie, io vedo evidentemente una tale variazione di sistemi, per cui i calcoli fatti allora non possono avere alcun'applicazione al caso attuale.

Un altro oppositore invocò la parola del Ministro Fould per provare, che siccome la Banca Nazionale dovrà necessariamente fare delle spese per il servizio delle tesorerie, queste spese in un modo o nell'altro dovranno poi ricadere sopra lo Stato.

È certo che un istituto come la Banca Nazionale non vuole fare le spese senza risentirne alcun vantaggio; ma la questione sta in vedere, se a tenore di questo progetto le spese a cui soggiacerà la Banca Nazionale possano veramente ricadere a carico dello Stato.

Ora, o Signori, io trovo tanto negli statuti della Banca d'Italia, quanto nell'attuale progetto, che la Banca Nazionale assume il servizio delle tesorerie dello Stato *gratuitamente*.

Ma, mi direte, come conciliate ciò con quanto avete detto più sopra, che una Banca non fa mai una spesa senza un utile corrispondente?

La Banca Nazionale con questa convenzione ha un vantaggio, ed un vantaggio certamente maggiore delle spese cui si assoggetta; ma questo vantaggio non è sacrificio per lo Stato, perocchè la Banca Nazionale ha il suo compenso nell'utile indiretto che ricava dal contratto, e con tutto ciò è sempre vero, che per lo Stato il servizio è gratuito. Il vero compenso che la Banca Nazionale si deve ripromettere da quest'o contratto ve lo ha detto il Ministro delle finanze nella seduta del 27 gennaio con le seguenti parole:

« Uno dei vantaggi che si propone di conseguire la Banca, è l'opportunità che le si offre di far conoscere i suoi biglietti su tutta la superficie dello Stato, e farli entrare poco a poco nella circolazione.

« Questo intento (continuava il Ministro) finchè si fonda, non sopra obbligo di legge, ma sopra la fiducia nel biglietto, è un bene anzichè un male, e se essa Banca vuole conseguire questo bene, sarà dal

« suo interesse spinta a far sì, che il suo biglietto in-  
« spira tanta fiducia che anche l'ultimo contadino lo  
« abbia da ricevere come se fosse denaro. »

Questo è il vero compenso, che avrà la Banca Nazionale, e l'importanza di questo compenso ognuno può comprenderla col rammentare la proporzione che ieri il Ministro ci disse esservi finora stata tra i biglietti in circolazione e la riserva metallica in cassa per la Banca Nazionale. Ognuno comprende, che quando la Banca possa riuscire a fare circolare quanti biglietti può mettere in circolazione a termine de'suoi statuti, cioè per un valore triplo della riserva metallica, essa ne sentirà un grandissimo vantaggio, un vantaggio che non avrà paragone colle spese cui si assoggetterà assumendo il servizio delle tesorerie dello Stato, spese che per essa sono anche di molto minori, che per lo Stato, perchè la Banca nei luoghi dove deve fare il servizio delle tesorerie ha già i suoi stabilimenti ed i suoi impiegati.

Le economie che il Ministro si ripromette da questo progetto di legge sono tre. Di due si è fatto cenno: della terza mi permetto darne io un cenno per il primo.

La prima economia immediata, positiva, determinata, è quella, che risulta dal prospetto, che il Ministro delle finanze unì alla relazione colla quale presentava questo progetto di legge al Senato.

A dir vero, quando voi esaminate questo prospetto, quando vi scorgete indicati tutti gli stipendi di cui debbono ora godere i pubblici funzionari, che si tratta di sopprimere; quando vi vedete indicate tutte le altre spese, che vanno a cessare per lo Stato, e quando inoltre vi notate calcolata una somma per l'ammontare degli stipendi di aspettativa che dovranno corrispondersi a tutti questi funzionari, i quali non potranno più continuare nell'esercizio delle loro funzioni, io non so come vi sia chi possa ancora contendere che il risparmio che si ricaverà dall'attuazione del progetto sia reale, e sia precisamente nella cifra che fu dichiarata dal Governo.

Il secondo vantaggio economico che si ripromette il Governo è *presuntivo*, ed aggiungerò anche *indeterminato*. Esso è quello che il sig. Ministro, nei suoi discorsi, fece ascendere a più di due milioni di lire, come effetto delle riforme che egli si propone di introdurre nel sistema della contabilità dello Stato.

Il sig. Ministro ci ha dato spiegazioni particolareggiate sul modo con cui intende riordinare la contabilità dello Stato, e ci ha date indicazioni precise delle economie che si ricaveranno da questo riordinamento. Questo certamente è un beneficio futuro, un beneficio presunto, non tanto certo ed evidente quanto il primo, soprattutto nella sua quantità. Ma, o Signori, quando noi tutti vogliamo delle economie, quando tutti siamo d'accordo che la contabilità dello Stato debb'essere riformata e semplificata, quando un Ministro vi dice: eccovi un progetto col quale io calcolo d'avere una

prima economia positiva, certa, ed averne una seconda di maggior importanza, benchè non così certa ed immediata, noi vorremo chiudergli la via di ottenere questi vantaggi invece di aiutarlo nel suo compito?

V'è una terza economia o vantaggio economico, ed è il seguente.

Nell'attuale sistema non vi ha dubbio che il denaro pagato dai contribuenti appartiene allo Stato ed è perciò a suo rischio non solo quando si trova ancora nelle casse degli esattori, ma anche quando dalle casse degli esattori è passato in quelle dei tesorerieri. Ebbene, o Signori, vi sono de'rischi dipendenti da forza maggiore, di cui non sono responsabili i Cassieri; ve ne sono degli altri di cui sono essi bensì responsabili, ma pei quali lo Stato può non avere modo di farsi risarcire per le insufficienze delle cauzioni. Adottato questo progetto, e quello che riguarda la riscossione dei tributi tutti, questi rischi non saranno più a carico dello Stato.

Ma perchè, ha soggiunto un altro opponente, se il progetto è buono, voi date alla sola Banca Nazionale il servizio di tutte le tesorerie? Perchè non lo date eziandio ad altri stabilimenti? E qui vi fu anche chi propose di affidare questo servizio alle Provincie ed ai Comuni.

Il Ministro delle finanze ha detto già, ed è facile comprenderlo, che non si può raggiungere lo scopo principale a cui tende il Governo di semplificare la contabilità, se si istituiscono tante tesorerie, tanti tesorerieri, essendo invece a tal fine necessario che il servizio di tutte le tesorerie sia affidato ad un solo istituto.

Portata la questione su questo punto, allora si domanda se vi sia in Italia uno stabilimento od un Corpo morale che abbia maggior attitudine, che presenti maggiori garanzie per questo servizio di quelle che può presentare ora la Banca Nazionale, e dopo di essa la nuova Banca d'Italia.

Non ve lo, o Signori, come su questo terreno possa esser dubbia la scelta. La Banca Nazionale ha un capitale di 100 milioni di lire; procede da lungo tempo in tutte le sue operazioni con la maggiore regolarità e col migliore successo; ha esteso le sue sedi e succursali in tutte le parti d'Italia; si è fusa colla Banca Toscana, e sta per diventare la grande Banca d'Italia giusta gli statuti che il Senato ha già approvati.

Ad essa adunque dovevasi dare di preferenza il servizio delle tesorerie dello Stato, ed essa sola può assumere convenientemente un tale servizio.

Qui incominciano i pericoli e gli inconvenienti, che furon messi innanzi da coloro che hanno combattuto il presente progetto. La Banca, si dice, fa i suoi interessi e li fa bene, ed in ciò va lodata. Ma gl'interessi della Banca non sono sempre in armonia con quelli dello Stato; talvolta possono essere contrari.

Qui sono citati due esempi: si è parlato del caso in cui lo Stato avesse interesse a preparare o a fare la guerra, e del caso in cui la Banca Nazionale abbia interesse di non accordare o restringere le anticipazioni di denaro contro deposito delle cartelle di rendita sullo Stato.

Ma, o Signori, il dedurre da questa possibilità di contrarii interessi, che non convenga allo Stato di dare il nudo servizio delle tesorerie a questa Banca che fa così bene i suoi affari, che cura così bene l'interesse proprio, non mi pare molto logico.

Io comprendo che se noi affidassimo alla Banca qualche parte del servizio delle Amministrazioni dello Stato potrebbe in qualche circostanza derivarne un pernicioso conflitto tra la Banca e lo Stato. Ma quando, ritenendo il progetto ne' suoi limiti, affidiamo alla Banca il danaro dello Stato, obbligandola a pagare i nostri mandati, e nulla più, io veramente non comprendo come il Governo non sia più indipendente, non sia più libero nel preparare o fare la guerra e nel fare tutto ciò che egli creda conforme all'interesse pubblico.

Per me se dovessi deporre del denaro in una Banca per valermene poi a vista ad ogni mio bisogno, mi curerei bensì di sapere se questa Banca sia veramente solida, e se essa faccia bene i suoi interessi, nè temerei mai di divenire perciò meno libero e meno indipendente sia nell'amministrare il fatto mio, sia nello spiccare ordini di pagamento a carico di questa Banca, quantunque i suoi interessi potessero talvolta essere opposti ai miei.

Un altro oratore ci disse: « Con questo progetto voi vi fate strada al sistema di affidare alla Banca anche la percezione dei tributi dello Stato. Sarà questa una logica, una inevitabile necessità. »

Aggiunse un altro oratore: « La ragione per cui sarete costretti a dare alla Banca Nazionale la percezione dei tributi è questa, che essa è la sola che possa accettare condizioni non troppo onerose per lo Stato. Con ciò (si aggiunge) voi create nello Stato una potenza che potrebbe diventare formidabile contro lo Stato medesimo. »

Un altro opponente, nella supposizione sempre che con questo progetto si debba o presto o tardi affidare alla Banca l'esazione dei tributi: « Voi tendete in sostanza (ci disse) a far rivivere quelle regie che fecero così cattiva prova nelle Provincie meridionali, e che l'esperienza ha condannate. »

Ma che cosa avrebbe condannato questa esperienza? l'affidare alla Banca la percezione delle imposte, non il presente progetto che non le affida che il servizio delle Tesorerie.

Un oratore è andato più in là, e siccome nel progetto di legge stato presentato al Senato per la esazione dei tributi, il quale non è ancora venuto in discussione, il Governo ha creduto di proporre che sieno accordate alcune facilitazioni agli esattori dei tributi, così egli ci ha detto che quelle facilitazioni tendono ad abolire per la Banca Nazionale il Codice di procedura civile, come se quel progetto affidasse addirittura ad essa Banca quelle facilitazioni!

Signori, qui si cammina un po' troppo precipitosamente; si argomenta da ciò che non è; si suppone

già stabilito che si debba affidare alla Banca l'esazione dei tributi dello Stato.

Ieri il signor Ministro, ci ha detto molte cose e ci ha addotte molte ragioni per provare assolutamente che nè il Governo ha intenzione di affidare alla Banca l'esazione dei tributi, nè la Banca medesima aspira ad averla.

Fintantochè si trattasse di sole opinioni personali sia del Ministro, sia degli amministratori della Banca Nazionale, ognuno vede che se il pericolo fosse fondato, non sarebbe tolto, imperocchè i Ministri non dureranno tanto quanto durerà la Banca e nemmeno gli amministratori della Banca dureranno tanto quanto durerà la Banca futura d'Italia.

Ma quando vi sono buone ragioni che mostrano la convenienza pel Governo di non dare questo servizio alla Banca, e la convenienza per la Banca a non accettarlo, allora, o Signori, possiamo stare tranquilli che quand'anche mutino i Ministri, e mutino gli amministratori della Banca, il servizio della percezione delle imposte non dovrà passare mai alla Banca.

Permettetemi, o Signori, che io vi adduca un fatto in conferma di quanto vi disse il signor Ministro. Io fui chiamato sotto il cessato Ministro di finanze a fare parte di una Commissione governativa incaricata di preparare quel progetto di legge sull'esazione dei tributi che venne poi presentato al Senato. Signori, in quel progetto di legge vi era una disposizione che oltre gli esattori mandamentali creava cassieri provinciali; un'altra disposizione accennava alla possibilità che il Governo affidasse col tempo alla Banca Nazionale per una o più provincie l'ufficio di cassiere,

Queste due disposizioni suscitarono gravissime opposizioni nella Commissione, e durante la discussione si osservò che prima di determinare se dovesse inserirsi nel progetto la disposizione, che autorizzava il Governo ad affidare col tempo alla Banca Nazionale l'ufficio di Ricevitore provinciale dei tributi, convenisse conoscere se la Banca Nazionale sarebbe disposta a incaricarsi di questo servizio, parendo inutile disputare sulla convenienza di adottare quelle disposizioni quando si venisse a sapere che la Banca Nazionale avrebbe assolutamente ricusato di addossarsi quel carico. Allora per non fare una questione puramente accademica, due membri di quella Commissione credettero opportuno d'interpellare su tale punto persone addette all'amministrazione della Banca Nazionale. Ebbero in risposta che la Banca non avrebbe mai accettato l'incarico di esigere i tributi dello Stato, perchè se accettasse quell'incarico per una o più provincie non avrebbe ragione a ricusarlo per tutto lo Stato, e una Banca di credito, la quale ha bisogno di accrescere sempre la fiducia della sua solidità, di acquistarsi sempre una maggiore simpatia, e di accrescere la circolazione dei suoi biglietti, non deve mai assumere un servizio di tanta mole e di tanto rischio quale sarebbe quello della riscossione di tutti i tributi dello Stato rispondendo dell'inesatto per esatto, un servizio che potrebbe

compromettere il suo credito nell'opinione del pubblico, e che assoggetterebbe essa Banca all'odiosità di i contribuenti, odiosità proveniente principalmente dall'esercizio di quegli atti odiosi di esecuzione dei quali non può far senza chi vuole riscuotere i tributi a tempo debito.

Ecco le ragioni per le quali noi siamo convinti che, mandando anche i Ministri e gli amministratori, la Banca Nazionale non accetterà mai l'ufficio di esigere i tributi, quando pure il Governo fosse disposto a darglielo.

Del resto, o Signori, respingeremo noi un progetto buono per paura di dover poi accettarne un altro cattivo? Non siamo noi liberi di respingere l'altro in qualunque tempo ci venisse presentato?

Dunque non paventiamo i fantasmi, occupiamoci solo del progetto attuale che è cosa positiva, e riserviamoci la nostra piena libertà per i progetti futuri.

Un altro obbietto consiste nel dire, che col presente progetto si tende a diffonder troppo i biglietti della Banca; che si sarà logicamente costretti di dare il corso forzato a questi biglietti, di liberare la Banca dall'obbligo di barattarli, imperocchè, si soggiunge, se voi dite alla Banca che debba ricevere i biglietti dagli esattori, come gli esattori li ricevono dai contribuenti sarete trascinati necessariamente a rendere forzato il corso dei biglietti, perchè diversamente questa Banca non potrà esitarli,

Signori, già ci ha detto il Ministro delle finanze nel primo discorso, che il presente progetto non tende in nessun modo nè ora nè poi a render forzato il corso dei biglietti, e mi piace rammentare a questo riguardo le sue stesse parole, appunto perchè dette da un Ministro di finanze. Egli così si esprimeva nella seduta del 27 gennaio:

« Non eravi bisogno di dire in questa legge se erano o no obbligati i creditori dello Stato a ricevere i biglietti; ciò sarebbe stato affatto estraneo ad una convenzione colla quale si conferisce unicamente alla Banca il servizio di tesoreria dello Stato. D'altronde è detto nello Statuto fondamentale della Banca, ed è sancito colla legge che le conferisce efficacia, che i biglietti della Banca debbono esser ricevuti come moneta soltanto nelle casse dello Stato. I privati adunque hanno piena libertà di riceverli o di rifiutarli.

Queste parole non sono oscure nè equivoche, e quando anche il signor Ministro non le avesse pronunciate, ponendo nella convenzione un articolo il quale dice unicamente « che i biglietti saranno ricevuti nelle casse dello Stato » e non dice che dovranno ugualmente essere ricevuti dai privati, voi non variate nulla relativamente al modo di fare i pagamenti ai creditori dello Stato. E difatti, o Signori, il Senato, approvando l'art. 9 dello statuto della nuova Banca d'Italia ha già approvato senza difficoltà il principio che i biglietti della Banca Nazionale possono essere ricevuti nelle casse dello Stato, nè certamente ha temuto nè dovuto temere di

obbligare con ciò i privati a doverli ricevere dallo Stato. Non poteva nemmeno temere il Senato, approvando quella disposizione, che con essa si diffondessero troppo i biglietti, perchè come ottimamente su ciò osservava il sig. Ministro delle finanze « quando il corso non è obbligatorio, la diffusione dei biglietti è un beneficio « per il paese, non è mai un danno, » e questo beneficio bisogna promuoverlo, anzichè osteggiarlo.

Su ciò il Senato, o Signori, aveva un grande argomento nell'esperienza di questo paese, e quando noi possiamo invocare l'esperienza di questo paese noi abbiamo un'esperienza assai più efficace che quando l'andiamo a ricercare nei paesi esteri.

Finora, o Signori non vi fu nè legge nè convenzione che obbligasse il Governo a fare accettare i biglietti di Banca nelle casse dello Stato.

Gli oppositori temono tanto una convenzione di una durata obbligatoria limitata a tre anni, nella quale si dice, che si riceveranno nelle casse dello Stato i biglietti della Banca. Ora, se il fatto della convenzione intorno a ricevere i biglietti nelle casse dello Stato è un fatto nuovo, non è ugualmente nuovo il fatto di riceverli in quelle casse. Sono molti e molti anni che la Banca Nazionale esiste, e i suoi biglietti sono sempre stati ricevuti nelle casse dello Stato, per ordine del Ministero diramato alle Tesorerie, e ai contabili dello Stato senzachè la Banca avesse il diritto di farli accettare. Questi ordini furono sempre eseguiti senza dare mai luogo ad inconvenienti, e formato il Regno d'Italia il Ministero con circolare del 29 ottobre 1862 la quale trovasi a pagina 623 dell'Annuario del Ministero delle finanze del 1863, li estese alla nuove provincie. Notate, o Signori, i termini di questa circolare perchè essi ci presentano il concetto esatto di ciò che avverrà coll'attuazione del presente progetto, il concetto cioè che lo Stato riceverà bensì i biglietti della Banca nelle sue Casse, ma non avrà il diritto di farli ricevere forzatamente ai suoi creditori. Eccovi il tenore di questa circolare:

« Art. 1. I biglietti della Banca Nazionale saranno quindi innanzi ricevuti e dati in pagamento di tributi dovuti allo Stato come contante, al loro valore nominale senza la minima deduzione od aggio sul valore che rappresentano, anche nelle casse dei ricevitori generali e circondariali delle provincie meridionali, come lo sono nelle casse regie delle antiche provincie.

« Art. 4. Dal loro canto i contabili (sempre quando non s'incontri difficoltà per parte dei creditori) effettueranno i loro pagamenti con biglietti di Banca, allorchè la somma dovuta il permetta, riservando il contante effettivo per il pagamento di somme inferiori al montare di un biglietto, e per completare quei pagamenti che non si possono operare esattamente con soli biglietti. »

Ebbene, Signori, forsechè l'aver ricevuto in tutte le parti dello Stato da più anni questi biglietti e non avere potuto darli forzatamente ai creditori ha portato qualche incaglio? Se l'avesse portato, il Ministero avrebbe immediatamente sospeso questa disposizione.

Ma se questa osservanza volontaria affatto per parte dello Stato, da tanti e tanti anni non ha fatto mai nascere inconvenienti, come mai questa medesima osservanza dovrà in futuro far nascere i tanti mali messi in campo dagli opposenti, perciò solo che vi sarà una convenzione, la quale avrà assicurata quella medesima osservanza? Anzi col dare alla Banca Nazionale il servizio delle Tesorerie, si allontanano sempre più quegli inconvenienti che avrebbero per avventura potuto nascere dall'osservanza di quel fatto, perchè in allora i biglietti della Banca erano ricevuti dagli esattori e dai tesorieri dello Stato, e non già della Banca Nazionale, mentre per effetto della presente convenzione gli esattori li verseranno nelle casse della Banca Nazionale, che è obbligata a cambiarli. Dunque vedete, o Signori, che il fatto del servizio delle tesorerie dato alla Banca tende ad allontanare ogni possibile inconveniente che possa derivare dal ricevere i biglietti nelle casse dello Stato.

Si è fatto ancora un altro obbietto, ed è questo: che col presente progetto, e cogli altri coi quali esso è in relazione, il Governo avvia il paese al sistema della carta monetata. Questo, o Signori, se avesse fondamento sarebbe un grave obbietto che basterebbe a consigliarci la reiezione di questo progetto. Ma il vostro Ufficio, o Signori, crede invece che lungi dall'avviarci alla carta monetata, il sistema che risulta dai diversi progetti del Governo intorno alla Banca Nazionale, ci allontana sempre più da questo grave pericolo.

La ragione ci dice, e l'esperienza ci prova, che il ripiego della carta monetata è un ripiego a cui talvolta ricorsero in certe circostanze quei Governi, i quali non potevano valersi di un altro ripiego meno dannoso, di un altro ripiego temporario, di quello cioè del corso forzato dei biglietti di un grand'Istituto nazionale. Quando, o Signori, uno Stato, in casi veramente eccezionali, può ricorrere al ripiego del corso forzato dei biglietti di Banca, esso non ricorre certo al ripiego della carta monetata, e se il corso forzato dei biglietti è un male, è però un male immensamente minore di quello della carta monetata.

Quando il Governo vuole dichiarare il corso forzato dei biglietti di Banca trova una naturale opposizione nella Banca medesima, a cui preme di mantenere credito ai suoi biglietti, ed in ogni caso di non emetterne una quantità sproporzionata coi propri mezzi, perchè emettendo biglietti si crea altrettanti debiti che un giorno o l'altro dovrà pagare in numerario, e compromette perciò il suo patrimonio. La Banca quindi ha tutto l'interesse di spingere il Governo a far cessare il corso forzato, e cessato questo, i biglietti emessi sono cambiati in denaro sonante a richiesta dei portatori, lo che al certo non accade per la carta monetata.

Dunque, o Signori, col creare o col consolidare una grande Banca Nazionale, col fare in modo che sia facilitata la circolazione dei suoi biglietti, col farli accettare volontariamente dal pubblico, otteniamo questi due

grandi vantaggi: da una parte allontaniamo sempre più il pericolo di un corso forzato il quale è appunto in ragione opposta della confidenza del pubblico nei biglietti, e per altra parte allontaniamo pure sempre più il timore che un giorno lo Stato possa ricorrere alla carta monetata.

Questi, o Signori, sono i motivi principali pei quali il vostro Ufficio Centrale mantiene con tutta coscienza le prime sue deliberazioni, e prega il Senato di volere approvare il presente progetto di legge.

**Presidente.** Essendo esaurita la discussione generale, si passerà alla particolare.

Leggerò l'articolo unico della legge, poi l'aggiunta dell'Ufficio Centrale fatta di concerto col signor Ministro di finanze.

« È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865 N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1° gennaio 1866 ».

La convenzione naturalmente non si vota; tuttavia la si leggerà facendo sosta articolo per articolo affinché i signori Senatori possano fare ai singoli articoli quelle osservazioni e quegli emendamenti che crederanno in proposito.

Prego il signor senatore Segretario Manzoni T. di leggere gli articoli della convenzione.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge la convenzione.

**Art. 1.**

« A cominciare dal 1 gennaio 1866 il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato sarà affidato alla Banca Nazionale onde sia esercitato gratuitamente, prima da essa Banca a termini dell'art. 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, N. 2376, e poi dalla Banca d'Italia, nella quale essa Banca Nazionale si fonde a termini dell'art. 6 degli statuti per la Banca d'Italia approvati con R. Decreto in data d'oggi. »

**Art. 2.**

« Dal giorno indicato nell'articolo precedente i Contabili dello Stato riceveranno come danaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato. »

**Presidente.** Su quest'articolo il signor Senatore Vacca ha dichiarato di voler fare qualche osservazione, per cui gli accordo la parola.

Senatore Vacca. Io mi farò a proporre al Senato un'aggiunta all'art. 2 della convenzione, formulata nei seguenti termini: « Con l'approvazione della presente convenzione nulla è innovato all'ordinamento del Banco di Napoli, ed alle norme che regolano le sue fedeli di credito. »

Scopo di questa mia aggiunta egli è di far salve le ragioni e gli interessi del Banco di Napoli, conservando a quell'Istituto di credito la prerogativa che gode ab antiquo della ricevibilità dei suoi titoli, delle sue fedeli

di credito nelle casse dello Stato come denaro contante.

Io non mi attendeva, lo dirò schiettamente, che dal banco dell'Ufficio Centrale si avesse a lanciare un'aspra censura e un'anticipata confutazione di una proposta da me appena accennata. Io aveva ben d'onde di attendermi da quel banco non già la oppugnatione ma la difesa, l'appoggio della mia proposta, imperocchè, o Signori, gettando lo sguardo sulla relazione stessa, ivi scorgete come l'Ufficio Centrale si preoccupava con gelosa cura delle sorti del Banco di Napoli, e proponeva a se medesimo il quesito: se per avventura l'articolo 2 della Convenzione, tacendo intorno alle fedeli di credito del Banco di Napoli, potesse interpretarsi nel senso di avere rapito alle fedeli di credito del Banco medesimo la prerogativa di cui è in possesso. A questo quesito l'Ufficio Centrale rispondeva ricisamente con la negativa, osservando assennatamente che il beneficio concesso con l'art. 2 alla Banca Nazionale di fare ricevere nelle casse dello Stato i suoi biglietti come denaro contante, non fosse già un privilegio tale da escludere la concorrenza e la ricevibilità di altri titoli, aventi valore di carta-moneta, siccome accade nelle fedeli di credito del Banco di Napoli.

E su questo riflesso l'Ufficio Centrale andava oltre credendo di dover insistere col Ministro Sella, perchè a rimuovere i dubbi e le ambiguità si inserisse nel mentovato articolo 2 della convenzione un'esplicita dichiarazione che è questa stessa che io mi fo a promuovere.

Se non che il Ministro Sella, consentendo pure nell'intelligenza dell'articolo secondo, sollevò dubbi e scrupoli circa la convenienza d'inserire una dichiarazione legislativa.

Si dichiarava pronto bensì a fare una categorica dichiarazione, la quale fermasse l'intelligenza dell'articolo 2 in quel senso; prometteva poi di adoperarsi perchè venutosi agli accordi tra le due Banche si potesse rimuovere ogni ragione di dubbio. Dunque io ben diceva che dall'Ufficio Centrale avrei dovuto sperare difesa della mia proposta. Però mi riconforta il considerare come l'onorevole Senatore Farina con la sua consueta lealtà abbia dichiarato nell'ultima tornata, che l'opinione da me espressa non interpretava punto l'opinione dell'Ufficio Centrale, ma bensì la sua personale.

Questo mi basta perchè mi rimanga ferma la fiducia nel concorso dell'Ufficio Centrale, e più ancora mi affida l'appoggio dell'onorevole Relatore, il mio amico Scialoja, il quale veggio con mia soddisfazione sedere al banco dei Ministri.

Certamente il Ministro delle finanze non vorrà disdire il relatore dell'Ufficio Centrale, non vorrà disdire se stesso.

Premessa quest'avvertenza generale, io con brevi parole mi farò ad esporre le ragioni che sorreggono la mia proposta.

L'articolo 2 della convenzione, Signori, accordando alla Banca Nazionale il privilegio di far ricevere nelle casse dello Stato i suoi biglietti come denaro contante, tace affatto e nulla dice delle fedi di credito del Banco di Napoli lasciando sorgere il dubbio circa la ricevibilità delle fedi di credito.

Or questo dubbio, se per avventura si risolvesse per la negativa evidentemente menerebbe all'espulsione di quei titoli dalle casse pubbliche. Ma sarebbe questa per fermo una violazione flagrante delle leggi ed ordinamenti che governano quell'istituto di credito.

E di fatto insino dal 1816 quando venne fuori il Reale Decreto costitutivo del Banco di Napoli, quella prerogativa fu garantita alle sue fedi di credito. All'ombra di quella prerogativa potè il Banco di Napoli acquistare tanta potenza di credito, rendere servigi assai eminenti al commercio ed all'industria napoletana, costarsi strumento efficacissimo di circolazione fiduciaria, perciò quel privilegio fu rispettato sempre, violato non mai. Fu rispettato eziandio da parecchi atti solenni del Governo Italiano, e mi basterà ricordare la convenzione del 1864 intervenuta non a guari fra il Ministro Sella ed il Direttore del Banco di Napoli, colla quale si riconosceva, si manteneva il privilegio nel Banco di Napoli; il che si faceva principalmente tenendo conto dei servizi che quell'istituto di credito aveva in gravi circostanze prestati al Governo, si faceva come corrispettivo delle anticipazioni di 120 milioni di bronni del Tesoro fatte dal Banco di Napoli. Poscia più tardi quando si faceva appello al Banco di Napoli per concorrere all'anticipazione della fondiaria nel 1865, esso rispondeva volenteroso ed efficacemente.

Ciò posto, Signori, io non dubito e non temo affatto che si voglia questo stato legale alterare, e si voglia tenere in non tale tutto ciò che è stato ribadito da un fatto governativo recente. Non lo temo per due ragioni. In primo luogo perchè facilmente comprenderete come se per avventura si rapisse quel privilegio al Banco di Napoli tanto varrebbe annullarlo, imperocchè è chiaro che se voi restringete le operazioni del Banco di Napoli alla breve cerchia delle transazioni private, verrà meno quella fonte principalissima delle sue operazioni. Che cosa ne avverrebbe? I depositi verrebbero meno, il Banco di Napoli volgerebbe a rovina e ciò condurrebbe ad una perturbazione economica in quella parte cospicua del Regno.

Poi a me pare che sarebbe improvvido partito lo spezzare uno strumento efficace che può prestare aiuto potente al Governo stesso.

Ma quali sono le obiezioni principali che si muovono alle pretese del Banco di Napoli?

Io le ho udite, e vi risponderò come meglio saprò, con fiducia di ridurle al giusto valore.

L'onorevole Senatore Farina avvertiva, che qui abbiamo in presenza due istituti di credito, la Banca Nazionale, ed il Banco di Napoli, due istituti di credito di natura e di carattere diverso, che emettono titoli diversissimi. L'uno, certificati di deposito, ed è

il Banco di Napoli, l'altro, biglietti pagabili al portatore, ed è la Banca Nazionale, due istituti di natura diversa, imperocchè l'uno è banco di deposito, l'altro è banco di circolazione.

Come vorreste adunque operare questo connubio tra due istituti di credito così dissimili, ed ammettere uno scambio ed una parificazione di titoli?

Io credo, o Signori, che a quest'obbietto si risponderà facilmente. Innanzi tutto avverto che non è rigorosamente vero che il Banco di Napoli si riduca ad un semplice banco di deposito.

Il Banco di Napoli nacque come banco di deposito, ma in progresso di tempo esso allargò le sue operazioni, acquistando il carattere di banca di circolazione; ed invero il Banco di Napoli fa operazioni su vasta scala, operazioni di sconto, operazioni di pignorazioni, di anticipazioni sopra effetti pubblici tirando le sue polizze sulla sua madre-fede: adunque non è vero che questi istituti si discostino essenzialmente nel carattere delle loro operazioni.

In quanto poi al pericolo che si teme da questa commistione di titoli, io credo che sia assolutamente immaginario.

Quando il signor Ministro delle finanze in una delle ultime tornate vi ha porto delle spiegazioni per farvi bene intendere l'ufficio e il magistero delle fedi di credito del Banco di Napoli, egli vi ha detto come le fedi di credito del Banco di Napoli rappresentano un deposito effettivo; e se così è, quale più estesa e solida garanzia, io domando, si potrebbe desiderare, perchè i titoli suoi abbiano un valore certamente non minore di quello dei biglietti della Banca Nazionale? Cadono quindi le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Farina.

Si è detto in secondo luogo: ma, evidentemente, se voi estendete al Banco di Napoli ed a' suoi titoli il beneficio stesso, che conferite ora alla Banca Nazionale, voi avrete diminuito di molto i vantaggi, i benefici, gli emolumenti della Banca Nazionale. Questo argomento lo comprendo perfettamente al punto di vista dell'interesse e toraconto della Banca Nazionale, ma io domando: siamo noi qui per costituire un monopolio bancario, un privilegio a favore della Banca Nazionale?

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Vacca. Io non lo credo, e sono autorizzato a non crederlo dacchè io leggo nella relazione del Ministro Sella che sta in fronte al progetto di legge intorno alla costituzione della Banca Nazionale, che il Governo non vedeva nella Banca Nazionale, che una società privata per azioni, e da questo punto di vista muovendo credeva il Governo dover prescindere dalle primitive idee del disegno di legge presentato dal Ministro Manna che voleva maggiori e più solide garanzie e perfino la nomina di un Governatore regio.

Questo mi basta per dimostrare viemmeglio il concetto, che la Banca Nazionale non può aspirare ad un



privilegio che le è disdetto dalla sua stessa costituzione. La terza obiezione, Signori, la quale fu sollevata dalle osservazioni dell'onorevole Senatore di Revel mi dispensa dall'aggiungere nuovi argomenti a quelli già esposti vittoriosamente dal Ministro delle finanze. Il Senatore di Revel si preoccupava di quel fatto su cui intrattene ieri il Senato, cioè del versamento di una quantità enorme di fedi di credito del Banco di Napoli nelle casse della Banca Nazionale per la cifra di 12 milioni e che egli credeva dovessero funzionare nella riserva metallica che è imposta alla Banca stessa.

A questo scrupolo giustamente elevato dall'onorevole di Revel l'onorevole Ministro delle finanze dava risposta così perentoria e indisputabile che il Senatore di Revel si dichiarava soddisfatto.

Vi dimostrò il Ministro come quelle fedi di credito non entravano punto nel calcolo della riserva metallica, che questa rimaneva inalterata, per guisa che nulla si era detratto per la cifra delle fedi di credito del Banco di Napoli. Parmi così avere ribattute, e dissipate le obiezioni che si sono affacciate all'ammissione delle fedi di credito al pari dei biglietti della Banca Nazionale.

Ora, Signori, non mi rimane, che una questione di forma. Potremo noi contentarci di quella promessa, che la relazione dell'Ufficio Centrale esprimeva, e consentita anche dal Ministro Sella, cioè bastare una dichiarazione circa l'intelligenza dell'art. 2 della convenzione.

Evidentemente questa dichiarazione, Signori, mi si permetta il dirlo, sarebbe una derisione.

Che valore volete voi che abbia una dichiarazione ministeriale, la quale, in tanta mutabilità di cose e di uomini, potrebbe essere disdetta domani? Il credito è permaloso; come volete, che si acquieti e si rassicuri con una semplice dichiarazione ministeriale, quando si trovasse di fronte ad un articolo che nettamente esclude ogni altro titolo all'infuori di quelli della Banca Nazionale?

Mosso da queste considerazioni, io insisto nella mia aggiunta e desidero, che una esplicita dichiarazione sia aggiunta all'art. 2 della convenzione e mi approprio lo stesso voto, che esprimeva l'Ufficio Centrale. Infine raccomandando con tutta la forza dell'animo mio al Senato l'adozione della mia aggiunta, pregandolo a ben considerare quanti pericoli e quale profonda perturbazione economica ne verrebbe ad una cospicua parte del Regno, qualora non venisse accettata (*Fa passare l'aggiunta sul banco della Presidenza*).

**Presidente.** Leggo l'aggiunta all'art. 2 della convenzione proposta dal Senatore Vacca.

« Coll'approvazione della presente convenzione nulla è innovato all'ordinamento del Banco di Napoli ed alle norme che reggono le sue fedi di credito. »

Prima di tutto chiedo al Senato se questa proposta del Senatore Vacca è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta o no questa aggiunta.

**Ministro delle finanze.** Il Senatore Cacace aveva domandata la parola, ed io prima di rispondere avrei desiderato udire ciò che egli sarà per dire. Tuttavia non ho difficoltà di parlare fin d'ora.

L'art. 2 della convenzione così è concepito:

« Dal giorno indicato nell'articolo precedente i contabili dello Stato riceveranno come denaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato. »

Questa convenzione fu stipulata tra lo Stato e la Banca e sarebbe stato non solo soverchio, ma poco conforme alle regole generali che si avesse nella medesima a parlare d'interessi dei terzi.

È principio trito di diritto, me lo insegnano tutti i giureconsulti che siedono in questa Camera, che *res inter alios acta*, non può giovare nè nuocere al terzo che non vi ha preso parte. Ed è perciò che l'Ufficio Centrale, ed il cessato Ministro, come il presente, tennero e tengono opinione che l'art. 2 della convenzione non riguarda per nulla il Banco di Napoli, e non può per nulla mutare le condizioni di quel Banco o delle cose a cui la convenzione non si riferisce. Questa dichiarazione io non credo di dover ripetere come Ministro delle finanze facendo eco a quella che il mio predecessore fece nell'Ufficio Centrale.

Dice l'onorevole Senatore Vacca, che queste dichiarazioni non bastano quando sono fatte da Ministri che per alcun tempo soltanto vengono al potere. Ma, o Signori, non è questa una dichiarazione che aggiunga alcun che o modifichi in qualche parte la convenzione, ma bensì una semplice osservazione fondata sopra un principio elementare di diritto, vale a dire, che sarebbe persino poco conveniente che in una convenzione tra la Banca Nazionale, ed il Governo si avesse a parlare dell'interesse dei terzi.

L'articolo 2 che venni leggendo non è, ripeto, un articolo di legge, ma semplicemente un articolo di una convenzione che non può avere effetto che fra le parti contraenti.

Io non so dunque come un Magistrato tanto dotto, quale si è il mio amico Senatore Vacca, possa credere necessario di dichiarare quello che è conforme ai principii elementari di diritto. I Ministri passano, ma i principii generali di diritto sono sempre i medesimi. Ora se è conforme ai principii di diritto che la convenzione rispetto ai terzi non può nè accrescere nè menomare le loro ragioni, io credo affatto inutile, e dirò anzi più, affatto sconveniente che nell'art. 2 della convenzione si abbia ad introdurre una clausola che riguarda non gl'interessi della Banca, ma quelli del terzo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cacace.

Senatore **Farina**. Domando scusa; l'avevo domandato io prima.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Alla domanda che ho rivolta al Ministro sono obbligato aggiungerne un'altra all'Ufficio Centrale, sebbene grandemente scemato di numero, interrogandolo se accetta quest'aggiunta.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. L'Ufficio Centrale non è di molto menomato di numero, dacchè manca solo il Senatore Notta il quale è assente per ragioni d'ufficio. Del resto il signor Senatore Farina, sebbene abbia lasciata la qualità di Relatore, non ha però cessato di far parte dell'Ufficio.

Senatore **Farina**. Non manca solo il Senatore Notta, ma anche il Senatore De Gregorio.

**Presidente**. Il Senatore De Gregorio fu surrogato dal Senatore Durando.

Senatore **Farina**. Benissimo, non lo sapevo.

**Presidente**. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. L'Ufficio crede che non si debba all'art. 2 della convenzione fare alcuna aggiunta, imperocchè noi siamo chiamati ad approvare o non approvare una convenzione. Se, quando si voterà la legge, sarà per avventura proposta una qualche aggiunta alla medesima, allora l'Ufficio si riserva, sentito il Ministro, di emettere il suo avviso. Credo però assolutamente che trattandosi di approvare o non una convenzione già stipulata tra il Governo e la Banca, noi faremmo cosa inutile, anzi sconvenientissima, accettando un'aggiunta ad un articolo della convenzione medesima.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io mi consolo che siano d'accordo e Ministero ed Ufficio Centrale nel rigettare la proposta dell'onorevole Senatore Vacca; temo soltanto che il rigetto che essi ne fanno versi piuttosto sul modo di proporre l'emendamento che sulla sostanza del medesimo. Siccome però questo difetto di forma non toglie opportunità ad una discussione di merito, così io riservo tutte le obiezioni che ho a fare contro la proposta dell'onorevole Vacca, quando egli la farà come un'aggiunta alla legge; mentre è chiaro che così aggiunta alla convenzione sarebbe cosa affatto intempestiva, e a mio credere non si potrebbe in alcun modo ammettere.

Senatore **Vacca**. Se i dubbi elevati dall'onorevole Ministro per l'accettazione della mia aggiunta si riducessero singolarmente alla questione di forma, e in questa opinione mi conforta eziandio ciò che ho udito esprimere dall'onorevole Senatore Astengo; se in altri termini si credesse di conservare intatta la convenzione come un fatto che sfugge all'azione del Senato, ebbene io di buon grado consentirei a rappresentare la mia proposta non come aggiunta all'art. 2 della convenzione ma come aggiunta all'art. 1 della legge stessa. In ogni modo io vivamente desidero che si esca da una posizione ambigua che lascierebbe le cose nell'equivoco.

Io non diffido che l'onorevole Ministro vorrà per lo meno accettare la nuova forma nella quale ripresenterò la mia proposta.

**Presidente**. Ritirando il signor Senatore Vacca la sua proposta come aggiunta all'art. 2 della convenzione, pare che sia inutile progredire su tale questione e si debba riservare l'aggiunta all'articolo della legge.

Si continuerà la lettura degli articoli della convenzione.

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** continua a leggere la convenzione).

#### Art. 3.

« Il servizio di Tesoreria affidato alla Banca consisterà nel fare secondo le norme stabilite dai Regolamenti, le operazioni qui appresso:

1. Nel Capoluogo d'ogni Provincia;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori verso il Tesoro o il pagamento delle spese dello Stato, comprese le entrate e le spese d'ordine per Vaglia e Buoni del Tesoro;

b) Il servizio del Debito pubblico nell'interno del Regno;

c) La ricezione dei versamenti e dei depositi in contanti e i pagamenti per conto delle Amministrazioni delle casse dei depositi e prestiti;

d) L'incasso delle entrate della Cassa Ecclesiastica dai Contabili incaricati della loro esazione e il pagamento delle spese che verranno ordinate per conto della medesima.

2. Nel Capoluogo di ogni Circondario; tre volte al mese nei giorni che saranno prestabiliti d'accordo col Ministero e notificati al pubblico:

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori diretti verso il Tesoro compresi i versamenti per acquisto di buoni del Tesoro;

b) Il pagamento dei mandati, esclusi quelli di spese fisse e i rimborsi dei buoni del Tesoro nel Capoluogo del Circondario in cui fossero stati acquistati;

c) Il pagamento delle rendite dei titoli di Debito pubblico.

3. Nei tempi, luoghi e modi convenuti il servizio delle obbligazioni e cartelle di Società o Corpi morali che il Governo fosse a tutt'oggi impegnato a fare gratuitamente nelle sue Casse.

#### Art. 4.

« La Banca terrà nella sua Amministrazione centrale presso la sede del Governo due conti, cioè un conto corrente di debito e credito rispetto allo Stato, il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la debita revisione e per il legale accertamento.

Nel conto corrente del Tesoro si porteranno a debito della Banca le somme effettivamente incassate nelle varie provincie il giorno successivo a quello in cui pervenne alla sede del Governo la notizia del fatto versamento.

Si porteranno a credito della Banca le somme per

le quali venne spedito ordine di pagamento a partire dal giorno stesso in cui l'ordine venne trasmesso alla Banca se a vista, oppure dal giorno della scadenza del debito.

Questo conto corrente verrà chiuso giornalmente fra il Tesoro e la Banca.

La differenza fra il debito e il credito costituirà il fondo a disposizione del Ministro delle finanze.

Nel conto definitivo da presentarsi alla Corte dei conti figureranno e si giustificheranno le somme effettivamente incassate e le somme effettivamente pagate. Questo conto verrà presentato ogni mese.

La differenza fra le somme effettivamente incassate e quelle effettivamente pagate che risulterà dall'esame della Corte dei conti costituirà un resto attivo dell'Erario.

Art. 5.

« Alle scadenze del pagamento delle rendite nominative del Gran Libro del Debito Pubblico e non vincolate a pagamento personale sul fondo disponibile a favore del Tesoro, sarà accreditata alla Banca la somma corrispondente all'ammontare di quelle che dalla Direzione generale del Debito Pubblico saranno state riconosciute pagabili nello Stato.

La Banca si obbliga di effettuare il pagamento agli esibitori dei titoli.

Assume pure il carico del pagamento delle rate, le quali siano già scadute e non prescritte nel giorno in cui avranno effetto le disposizioni di questo articolo. E dall'altra parte riterrà a suo beneficio il montare delle rate che da tale giorno fossero per cadere in prescrizione a termine di legge.

Allorchè la Banca assumerà tale servizio riceverà per mezzo della Direzione Generale del Debito Pubblico prospetti delle rendite da pagarsi colle indicazioni dei titolari, del numero d'iscrizione, e del luogo del pagamento non che degli arretrati che sieno dovuti dallo Stato alla suddetta epoca.

Alle successive scadenze riceverà un elenco delle variazioni seguite nelle rendite pagabili nello Stato.

Questo articolo avrà solo effetto a partire dal semestre successivo all'approvazione della presente convenzione per parte del Potere legislativo.

Art. 6.

« Le spese per locali, mobili, oggetti di cancelleria ed altro per il servizio di Tesoreria nei capiluoghi di provincia sono a carico della Banca, eccetto le stampe occorrenti alle operazioni derivanti da prescrizioni regolamentarie e disciplinari.

Il Governo fornirà i locali e i mobili che saranno riconosciuti necessari per le operazioni da farsi nei capiluoghi di Circondario, e la scorta armata pel trasporto dei fondi di Tesoreria nei capiluoghi di Provincia e di Circondario.

Esso destinerà la forza armata necessaria per la custodia dei fondi. Il locale, l'illuminazione e gli arredi pel corpo di guardia saranno a carico della Banca.

Art. 7.

« Ogni qualvolta la Banca sia incaricata di provvedere a operazioni e a passaggio di fondi relativi alla unificazione monetaria sarà fissata una indennità in compenso delle spese che essa dovrà sostenere.

Art. 8.

I danni che incontrasse la Banca per gli effetti dell'art. 7 della legge 24 agosto 1862, N. 788, saranno a carico dello Stato.

Fatta la presente in due originali alla presenza delle parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono. »

**Presidente.** Letta l'intera convenzione, rileggo l'articolo della legge....

**Senatore Farina.** Farei osservare....

**Presidente.** Abbia la bontà di lasciar parlare il Presidente.

Rileggo dunque l'articolo della legge perchè ciascuno faccia quelle osservazioni, proponga quegli emendamenti e quelle aggiunte che crede opportune.

« È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865 N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1° gennaio 1866. »

Ora ha la parola il sig. Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Se l'onorevole sig. Presidente avesse avuto la bontà di lasciarmi finire, avrebbe sentito che intendendo io di proporre un emendamento alla convenzione, era opportuno che parlassi prima che si leggesse l'articolo di legge approvativo della convenzione medesima. Questo dico semplicemente, non per muovere alcuna osservazione spiacevole al sig. Presidente, ma per fargli conoscere qual era lo scopo per cui mi permisi chiedere la parola prima che leggesse l'articolo della legge. Non è già che io abbia la più piccola speranza che il mio emendamento, ossia per dir meglio la mia aggiunta, incontri tanto favore in Senato non solo da essere approvata, ma neppure per essere appoggiata giacchè l'esperienza mi ha fatto persuaso di quello che mi è riservato in questo genere di discussioni; tuttavia, per non mancare alla promessa che ho fatta al Senato ed all'intimo mio convincimento, mi trovo in dovere di proporre alla convenzione alcune aggiunte, le quali costituiscono quel corredo, almeno in gran parte, di garanzie che io reputo necessarie per potere senza timore di gravi inconvenienti accordare alla Banca l'esercizio della tesoreria dello Stato.

Queste aggiunte sono di due generi: una si riferisce all'influenza diretta che, a mio credere, deve avere il Governo di una persona, la quale abbia tanta ingerenza quanta ne ha il Direttore della Banca o un Vice-Direttore, o un Vice-Governatore della Banca medesima, quando questa sia investita del servizio della tesoreria.

La seconda mira specialmente ad attenuare i peri-

coli di quella circolazione, che come vediamo, se da una parte è obbligatoria per la ricevuta nelle casse dello Stato come danaro sonante dei biglietti di Banca dall'altra si può garantire determinando i modi della circolazione medesima nella forma indicata.

Quanto riguarda la sorveglianza del Governo e l'intervento del Governo stesso relativamente ai Governatori ed ai Vice-Governatori, si trova formulato nell'articolo 9 della proposta già fatta da una legge consimile dal Conte di Cavour, concepita nei termini seguenti:

« Le nomine del Direttore-Capo e dei due Contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

Nella legge attuale essendo cambiato il nome del Direttore della Banca bisognerebbe dire: « Le nomine del Governatore della Banca e dei due Vice-Governatori devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

Segue l'articolo 10 del progetto del Conte di Cavour del tenore seguente:

« La revoca del Direttore-Capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sovra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Ora bisognerebbe dire: « La revoca del Governatore e dei due Vice-Governatori può essere pronunciata dalla Corte dei conti sovra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Non entrò adesso nella questione che riguarda la circolazione per non confondere varie materie insieme e rendere più intralciata la questione. Mi permetto soltanto di pregare il sig. Presidente a voler interrogare il Senato su questi emendamenti, che ho copiato, dirò così, letteralmente dalla proposta di legge del Conte di Cavour, se siano o no appoggiati.

**Presidente.** Domando se queste proposte del Senatore Farina sono appoggiate.

(Appoggiate)

**Senatore Farina.** Giacchè sono appoggiate aggiungerò alcune parole per dimostrarne la convenienza.

Era mia antica convinzione che uno stabilimento importante com'è una Banca privilegiata, non potesse convenientemente essere retto nell'interesse dello Stato e della generalità dei commercianti, se non da un Governatore nominato dal Governo.

Per quanto sia vero che la Banca, o per dir meglio il capitale della Banca, sia costituito da azionisti particolari, egli è pur vero che siccome sono grandissimi e importantissimi i privilegi che per legge si attribuiscono alla medesima, così ragion vuole che appunto in proporzione della grandezza dei privilegi attribuiti a questa istituzione, il Governo debba efficacemente vegliare perchè i privilegi stessi non riescano a sovvertimento delle leggi, ad abusi nell'andamento generale degli affari dello Stato.

Nella circostanza in cui seguì la discussione sul

progetto sottoposto due anni fa all'approvazione del Senato, io aveva largamente sviluppato, come una semplice sorveglianza non possa, per quanto sia oculata, accorta ed incessante, sufficientemente provvedere in tempo per impedire che gravissimi abusi abbiano luogo.

Quando questi abusi si verificassero, ben sovente l'azione del sorvegliatore è necessariamente inceppata dai riguardi che egli deve ad una istituzione di credito che appunto per essere unica e privilegiata ha bisogno che non venga giammai nel pubblico menomamente intaccata, senza di che tutto il complesso del credito dello Stato gravemente ne soffre.

Questa specie di delicatissima circostanza, di falsa posizione nella quale è posto il sorvegliatore della Banca fa sì che ben di sovente gli errori che possono essere commessi ed anche gli abusi che per avventura si traducessero (non intendo qui di parlare delle persone onorevolissime che reggono ed hanno retto la Banca, ma solamente di quella possibilità che in altri paesi si sono verificate) metterebbero il Governo nella dura condizione di dover tollerare abusi e contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti, perchè essendosi intanto già eseguite dai direttori le operazioni, il far palese al pubblico che questi abusi hanno avuto luogo, contribuirebbe grandemente a mettere in discredito la istituzione.

Tali circostanze che sono vere anche quando le Banche non hanno l'Amministrazione e la gestione dei capitali dello Stato, risultano naturalmente di una importanza molto maggiore quando la Banca diventa cassiere dello Stato, sia per ricevere i versamenti che fanno nelle sue casse i collettori delle imposte, sia per pagare gli assegni che fa il Governo su di essa a favore dei suoi creditori. Egli è perciò che io credo che se mai fu caso in cui si rendesse opportuno di correggere la soverchia larghezza nella precedente legge, per la nomina del Direttore, che si era lasciata alla Banca, fosse appunto il presente; giacchè colla legge attuale la Banca non resta più quell'ente separato che nelle relazioni della legge precedente si diceva essere, ma diventa necessariamente un essere congiunto collo Stato perchè amministrerà il denaro dello Stato medesimo.

Per queste considerazioni io raccomando al Senato l'adozione degli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre.

**Senatore Astengo, Relatore.** L'Ufficio Centrale non può accettare le proposte dell'onorevole Senatore Farina perchè si tratta qui di approvare una convenzione che il Governo ha fatto con la Banca Nazionale, si e come si trova costituita secondo il suo Statuto, approvato con decreto avente forza di legge del 1° ottobre 1859.

Qualora poi sia approvato il progetto di legge che reca la Banca d'Italia, la convenzione s'intenderà fatta con la stessa Banca, quale risulterà costituita dai proprii suoi Statuti già approvati dal Senato. Non si

deve confondere il progetto di legge sulla creazione della Banca d'Italia coll'attuale che cede alla Banca Nazionale (e quando sia Banca d'Italia, alla Banca d'Italia) il servizio di tesoreria. Si comprende che ove non piaccia l'ordinamento della Banca Nazionale come è stabilito collo statuto approvato con decreto 1° ottobre 1859, ovvero ove non piaccia lo statuto della nuova Banca d'Italia, che già il Senato ha approvato, si possa respingere la convenzione che si è fatta con questo stabilimento; ma veramente l'Ufficio Centrale non sa comprendere come in occasione del presente progetto si voglia con un articolo addizionale alla convenzione modificare la costituzione della Banca Nazionale e della futura Banca d'Italia. La modificazione la quale risulterebbe dalle proposte dell'onorevole Senatore Farina, non sarebbe una modificazione ristretta ai rapporti della Banca verso lo Stato e tanto meno ristretta al servizio delle tesorerie che si vuole ad essa affidare, ma sarebbe una modificazione la quale spiegherebbe il suo effetto in generale sulla Banca Nazionale, anche pei nuovi rapporti coi proprii azionisti, i quali hanno uno statuto proprio che hanno accettato, e che senza il loro voto non potrebbe essere modificato.

Del resto, o Signori, l'Ufficio Centrale osserverà che quando il Senato approvava il progetto di legge per la costituzione della Banca d'Italia, leggeva all'art. 6 degli statuti che erano uniti a quel progetto, che la Banca costituita come è in questi statuti, *assumerà gratuitamente il servizio delle tesorerie a misura che le verrà affidato dal Governo.* Ora, o Signori, quando vi è già il principio stabilito in questo statuto, quando è già approvato dal Senato che la Banca d'Italia, sebbene nomini liberamente i suoi governatori e vice governatori, e sebbene lo Stato e per esso la Corte dei conti non abbia facoltà di sospenderli o destituirli, possa questa Banca essere incaricata del servizio della tesoreria, si capisce, ripeto, che in oggi si possa rigettare la convenzione colla quale è affidato questo servizio alla Banca. Ma, ripeto, non si capisce come in occasione di questa convenzione si voglia rinvenire sostanzialmente sopra lo statuto già approvato dal Senato e quindi modificare la costituzione di questa società. L'Ufficio Centrale impertanto non potrebbe aderire all'adozione delle proposte dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se mai vi ha argomento che valga a dimostrare l'opportunità delle proposte da me fatte è precisamente quello che l'onorevole preopinante ha messo innanzi per escluderle.

Infatti io non comprendo come ci potessimo occupare delle precauzioni che si credono necessarie per affidare l'ufficio di tesoreria alla Banca in una legge in cui si parlava bensì in genere di affidare questo servizio alla Banca, ma non si determinavano né da una parte, né dall'altra le condizioni dell'affidamento medesimo.

L'onorevole preopinante va inoltre grandemente errato nel credere che identiche fossero le stipulazioni dell'affidamento del servizio di tesoreria contenute nel precedente progetto di legge, di cui non si faceva cenno che incidentalmente, a quelle sviluppate e specificate nel progetto attuale.

Vi è anzi una chiarissima, decisa, evidente modificazione del progetto precedente, perchè mentre in quello si stabiliva che l'ufficio sarà gratuitamente disimpegnato dalla Banca Nazionale, in questo si stabiliscono alcuni corrispettivi a favore della Banca medesima; onde chiaro apparisce che il progetto attuale è una innovazione del precedente.

Effettivamente, o Signori, se la cosa fosse già definitivamente decisa dal precedente progetto, io vi domando che bisogno avrebbe il Ministro di proporci ora un altro progetto?

Dopo ciò io non ho più nulla a dire.

Ministro delle finanze. Respingo assolutamente gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Farina. Io mi associo all'opinione dell'Ufficio Centrale ed aggiungerò altre ragioni a quelle dal medesimo espresse per bocca dell'onorevole Relatore.

L'onorevole Senatore Farina desume il principale argomento a sostegno della sua tesi da alcune disposizioni che il Conte di Cavour aveva introdotte nel progetto che aveva proposto al Senato Subalpino, non pel passaggio del servizio di cassa alla Banca, ma per l'apertura di un conto corrente colla Banca cui si attribuivano le funzioni di Tesoriere Centrale, senza punto diminuire il numero dei tesorieri.

In quel progetto di legge, che prego il Senato di avere ben presente quanto fosse essenzialmente diverso dell'attuale in quanto che esso lasciando sussistere i tesorieri non semplificava punto la contabilità dello Stato, in quel progetto trovasi un articolo che dice così:

« È fatta facoltà al Governo, previo accordo colle due sedi (che allora solamente esistevano) della Banca, di autorizzare con Decreto Reale da pubblicarsi nella Gazzetta del Regno le modificazioni agli statuti della Banca unicamente necessarie per concentrare in Torino la superiore Direzione della medesima. »

Vengono poi gli articoli 9 e 10 in cui è scritto quanto avete udito leggere dall'onorevole Senatore Farina, che: « Le nomine del direttore-capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze. »

« La revoca del direttore-capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sopra istanza promossa dal Ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

Ora, o Signori, il ravvicinamento di questi tre articoli suggerisce già a ciascun di voi molte importanti considerazioni, che io verrò brevemente svolgendo.

Innanzitutto il Conte di Cavour parlava in un tempo in cui la Banca Nazionale non era stata ancora ordinata, come fu poi nel 1859. Il presente ordinamento della Banca Nazionale, che è appunto quello operatosi nel

1859 non ha riscontro in nessuna altra Banca d'Europa; ed è un ordinamento necessitato dalle speciali condizioni politiche d'Italia.

Quando si entrò in Lombardia, e vi si istituì un'altra sede della Banca, volendosi rispettare le giuste suscettività di tante illustri città, e non volendosi sottoporre Genova a Milano, nè Milano a Genova, nè Torino a Genova od a Milano, fu necessità di adottare quell'ordinamento che oggi ancora esiste, e che voi avete anche confortato del vostro suffragio favorevole agli ultimi statuti della Banca d'Italia.

In virtù di questo ordinamento la Banca ha un Consiglio superiore, composto di membri eletti dagli azionisti delle sedi, il quale è il vero amministratore capo di tutta la società, di tutta la Banca. Il Direttore Generale, quello che dovrà governare dopo l'adozione di questi statuti, non è che il braccio esecutivo di questo potere amministrativo e deliberante, detto Consiglio superiore della Banca.

Al tempo in cui il Conte di Cavour scriveva l'articolo di cui vi ho fatto lettura, non vi era un Consiglio superiore che governasse la Banca, ed è perciò che il Conte di Cavour richiedeva al Parlamento, come temperamento, l'autorizzazione di potere con Reale Decreto unire le due sedi di Genova e di Torino sotto un'unica Direzione sedente in Torino.

Il Direttore-capo che egli richiedeva era un vero Direttore dirigente, mentre il Direttore Generale attuale, ossia il Governatore futuro della Banca, non sarà, ripeto, che il primo esecutore di questo Consiglio superiore che amministra la Banca. Ed infatti in quegli statuti che voi avete votati or sono pochi giorni, è detto espressamente all'art. 34 che « l'amministrazione della Banca è commessa ad un Consiglio superiore. » Ed è appunto il Consiglio superiore che domina il Direttore Generale, cioè il Governatore.

Sicchè, o Signori, se voi adottaste l'emendamento proposto, voi avreste a modificare l'intero ordinamento che avete sancito col dare il vostro voto al progetto di legge per la fondazione della Banca Nazionale d'Italia, e fareste ciò in ossequio di un precedente, che non ha col caso presente riscontro di sorta, perchè allora si trattava di avere un Direttore-capo, adesso non si tratterebbe di avere un Direttore unico, capo di due sedi, ma un governatore proposto da un Consiglio, che è capo di tutte le sedi, da un Consiglio che presiede all'Amministrazione, ed a cui interviene un Censore di nomina governativa.

Diceva il Relatore dell'Ufficio Centrale, che egli veramente non capiva come si potesse fare questo con un articolo aggiunto ad una convenzione, la quale è stipulata tra il Governo e la Banca Nazionale, mentre che in realtà sarebbe questa una modificazione diretta e principa e agli statuti della Banca Nazionale medesima. Ed io soggiungo ancor più che sarebbe un mutare sostanzialmente il voto che avete dato lorchando approvaste la trasformazione della Banca Na-

zionale in Banca d'Italia. Voi in allora, prendendo in considerazione lo speciale ordinamento della Banca Nazionale, credeste più conveniente di sostituire alla nomina regia del Governatore, una forte e gagliarda vigilanza, ed era appunto Relatore di questi statuti l'onorevole Senatore Farina, il quale tardamente crede in oggi indispensabile che il Governatore sia nominato dal Potere regio. Anzi egli instava in allora che le facoltà attribuite al Censore fossero chiare ed esplicite; perchè avesse il medesimo d'oggi innanzi il potere necessario per esercitare un'efficace vigilanza, ed egli insisteva, anche riflettendo alla probabilità grandissima, che la Banca diventasse tesoriera dello Stato. Quale probabilità non era semplicemente a prevedersi come più o meno lontana, dal punto che il Ministro per le finanze d'allora ebbe a presentare contemporaneamente al Senato il progetto di legge per l'approvazione degli statuti della Banca d'Italia e quello pel passaggio alla Banca del servizio di tesoreria; e gli Uffici considerando tali progetti fra loro connessi nominarono un solo Commissario per la disamina dell'uno e dell'altro. E poichè l'onorevole Senatore Farina fu relatore dell'un progetto, se non si fosse trovato assente, sarebbe stato anche relatore dell'altro.

Ora, o Signori, come mai il Senato potrebbe in oggi, con un voto a poca distanza dal precedente, sconvolgere intieramente l'ordinamento che esso ha sancito col suo voto, quando già aveva presente l'altro progetto di legge che in oggi è in discussione?

E chiaro, o Signori, che ove si accogliesse un articolo addizionale a questa convenzione che sconvolgesse quello statuto, che confortato dal vostro voto sta innanzi alla Camera elettiva, il Governo, per quelle ragioni di convenienza che tutti intendono, dovrebbe ritirare quel progetto, e contemporaneamente pregarvi di sostare per entrare in trattative di nuovo con quelle Commissioni delle due Banche, nazionale e toscana, che furono elette dalle Assemblee generali degli azionisti e colle quali fu stipulata la convenzione che ci sta dinanzi.

Sarebbe insomma fare indirettamente quello che l'altro giorno recisamente negaste al Senatore Farina, e ciò equivarrebbe a sospendere la discussione della presente legge.

Egli ha dichiarato ieri, che non aveva intenzione di fare che si sospendesse questa discussione; oggi, certamente senza questa intenzione, egli vi fa una proposta che tenderebbe propriamente a quello che egli domandava due giorni or sono, e che il Senato respinse.

Questo basterebbe alla mia tesi. Ma debbo ancora far riflettere alle signorie loro che se, come suppone l'onorevole Senatore Farina, può esser falsa la situazione di un Censore destinato unicamente a censurare, io credo che sarebbe ancor più falsa la situazione di un Governatore, il quale, mentre ha il dovere strettissimo di far gl'interessi degli azionisti, avesse contemporanea-

mente quello di denunziare al Governo ciò che il Consiglio superiore della Banca potrebbe in alcuni casi volere per secondare questi interessi, e che egli, individuo che pur appartiene a quel Consiglio, riputasse contrario agli interessi dello Stato. Questa sarebbe una situazione certamente falsa, ed un conflitto di doveri che renderebbe possibile ad uno meno onesto di tradire, ora gl'interessi della Banca fingendo di fare quelli del Governo, ora gl'interessi del Governo fingendo di fare quelli della Banca.

Voi avete scelto questi due mezzi per la tutela degli interessi degli azionisti del Governo. Avete detto agli azionisti affidate i vostri interessi a colui che voi credete di eleggere al potere esecutivo del vostro Consiglio superiore amministrativo. Avete detto al Governo: a voi diamo un mezzo efficace di poter intervenire in tutte le deliberazioni della Banca, di poterlo sospendere, e di farle anche annullare in certi casi, sentito il Consiglio di Stato. Voi pochi giorni or sono avete creduto che ciò bastasse, nè io posso supporre, che oggi vogliate riputare che più non basti.

Senatore **Farina**. Dimando la parola per rispondere al Ministro.

**Presidente**. Ha già parlato due volte; chiederò al Senato se intende accordarle la parola per la terza volta.

Cbi intende che il Senatore Farina parli per la terza volta, sorga.

(Approvato)

Senatore **Farina**. Comincio da una questione preliminare messa avanti dall'onorevole Ministro delle finanze. Egli disse che ieri ho dichiarato che facendo una proposta sospensiva, non intendeva di far sospendere la legge ma semplicemente la discussione per rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale. L'osservazione che ho fatto ieri, credo poterla sostenere anche oggi, perchè muoveva da ragioni di pubblico interesse. La diversità sta in ciò, che se si avesse il previo consenso delle Banche non si correva pericolo di votare un soggetto inutile. Ora invece, se il mio emendamento è accettato, se la Banca poi non vi si sottomette, peggio per lei; basterà che le Camere legislative l'abbiano definitivamente sancito, nè trovo argomento in tutto quanto si è detto fin qui, perchè si possa mai ritenere dimostrato che noi quando stabilivamo lo statuto di una Banca, che non era ancora in fatto tradotta in ufficio pubblico dello Stato, non potessimo omettere di adottare garanzie che ora riconosciamo necessarie. Non trovo dico ombra di dimostrazione che quando siasi riconosciuta questa necessità, non si possa nella legge provvedervi. Anzi tutto, Banche che facciano il servizio dello Stato ne abbiamo due in Europa, quella dell'Inghilterra e quella del Belgio, e tutte due queste Nazioni hanno introdotte le garanzie che credettero opportune nella legge colla quale hanno affidato un servizio di tesoreria alla Banca, senza che per questo intendessero distruggere la Banca, o di fare quel rovesciamento di cose e di idee che il

signor Ministro probabilmente pose sotto gli occhi del Senato piuttosto per agire sulla fantasia che non sul raziocinio.

Del resto l'onorevole signor Ministro ha creduto di dimostrare l'inopportunità degli emendamenti da me proposti e che si trovano già nella proposta di legge fatta dal Conte di Cavour, ricorrendo all'attuale organizzazione della Banca, diversa, (a suo credere ed a suo dire, non al mio certamente) dall'organamento della Banca che esisteva, quando il Conte di Cavour ha presentato il suo progetto di legge. La differenza è naturale fino a un certo punto; allora vi erano due sedi sole, le quali avevano voluto conservare una specie di autonomia e ciascuna nella sua località esercitava tutti quegli uffizi che ora sono distribuiti in parte fra gli amministratori di ciascuna delle sedi e gli amministratori centrali. Ma intorno alla ripartizione interna delle attribuzioni amministrative della Banca, l'organamento di essa è completamente lo stesso.

Or se il Conte di Cavour non credette che vi fosse niente che potesse derogare all'importanza delle attribuzioni del Consiglio delle sedi vincolando la nomina del direttore all'approvazione dello Stato, non so come questo ostacolo sia sorto ora perchè fra la sede e il Consiglio centrale vennero ripartite le attribuzioni che sono sempre le stesse che erano allora. Da questa ripartizione interna di attribuzioni fra i vari Consigli non ne viene niente affatto cambiato l'organamento, non ne viene niente affatto immutata la necessità, che l'azione del Direttore sia dal Governo necessariamente sorvegliata, e ciò non solo mediante un censore od un commissario, ma anche più coll'azione sua diretta sul membro vero amministratore della società.

E qui l'onorevole sig. Ministro ha confuse due cose diversissime: il Consiglio non è l'amministratore dello Stato, come non lo sono le Camere legislative; il vero amministratore dello Stato è il Ministero, come il vero amministratore della Banca è il Direttore. Il Consiglio d'amministrazione traccia le norme dell'amministrazione, non le eseguisce, il vero esecutore è il direttore, come il vero amministratore dello Stato è il Ministero e non le Camere che gli tracciano le norme perchè possa amministrare. Quello che si verifica nello Stato, si verifica precisamente nella organizzazione della Banca, epperò anche a questo riguardo, le sue osservazioni sono completamente destituite di fondamento.

Del resto, o Signori, questo preteso antagonismo di attribuzioni del Governatore di una Banca nominato dal Governo, è un antagonismo che tutti hanno saputo superare, perchè, se noi escludiamo la Banca cui oggi vi si propone di affidare l'esercizio delle Tesorerie dello Stato, in tutte le altre che sono Banche privilegiate e di circolazione di tutti gli altri Stati europei, tranne l'Inghilterra, la nomina del Direttore è fatta dallo Stato.

Dunque se fossero tanto grandi questi pretesi conflitti, se queste attribuzioni fossero tanto inconciliabili,

gli affari bancarii ed economici di quasi tutta l'Europa sarebbero sconvolti.

Se non che rispettando appunto quanto si era deliberato, non ho tolto alla Banca, agli azionisti il diritto di nominare essi medesimi il loro direttore; semplicemente ad esempio di quanto, in condizioni perfettamente analoghe, si era proposto di fare dal Conte di Cavour, ho detto che questa nomina debbe essere assoggettata all'approvazione del Ministro delle finanze.

Io sostengo con tanto maggior fondamento questa proposta, in quanto che, assoggettando la Banca ed il suo governatore ed amministratore ad osservare le leggi dello Stato relativamente alla contabilità ed al maneggio dei denari dello Stato medesimo, è convenientissimo che il Governo abbia esso stesso un'influenza diretta sul medesimo.

Se si toglie quest'influenza diretta, supposto che nell'amministrazione si commettano irregolarità, contravvenzioni alla contabilità, voi avrete, come avevo l'onore di dirvi l'altro giorno, un conflitto necessario fra la Banca e lo Stato, senza che con l'influenza diretta che avreste, sospendendo il Direttore dalle sue funzioni, voi possiate impedire, riparare efficacemente all'inconveniente suddetto.

Onde io credo opportuno l'emendamento che ho proposto e non vedo che gli argomenti addotti non solo compiano la dimostrazione del contrario, ma neppure la comincino.

**Presidente.** Rileggo i due articoli proposti in aggiunta dal signor Senatore Farina. (V. sopra)

Chi li approva, voglia alzarsi.

(Non sono approvati)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Chiesi. Non tema il Senato che io voglia abusare della sua pazienza ed indulgenza; ho chiesta la parola non già per fare un discorso, ma per fare una raccomandazione.

Io sono disposto a votare la presente legge; sono disposto a votarla perchè produce una non dispregevole economia, sono disposto a votarla perchè è la base e il fondamento di quel sistema di semplificazione di cui tutti sentono la necessità. Ma, o Signori, non posso non preoccuparmi, mentre son disposto a dare favorevole il mio voto alla presente legge, della sorte che toccherà a molti impiegati i quali saranno colpiti dall'inesorabile legge sulle disponibilità.

L'onorevole Ministro delle finanze nel suo primo eloquentissimo discorso profferiva le seguenti parole:

« Ben so che la cessazione di questi uffici può ledere interessi locali e individuali; ma, o Signori, il presente Ministero sente l'urgenza grandissima di fare economie, e per farle, avrà tutto il coraggio possibile, anche a costo di affrontare la impopolarità. »

Io lodo il coraggio dell'onorevole signor Ministro, perchè so che la paura dell'impopolarità è indegna di un uomo di Stato. Ma, o Signori, ci è anche una impopolarità che non può impunemente dispizzarsi da-

gli uomini di Stato, ed è quella che è la conseguenza di un severo giudizio della pubblica opinione sopra atti che violano le leggi della equità, che violano le leggi dell'umanità.

Signori, io non intendo di far proposte e me ne astengo, confortato dalle parole dello stesso onorevole Ministro Scialoja il quale come contravveleno aggiunse alla prima la seguente dichiarazione: « Il che non esclude che sia pur determinato ad avere le maggiori considerazioni per rendere il più che si può lieve il danno delle persone. »

Io prendo atto di queste nobili parole, e credo farmi interprete del voto del Senato col raccomandare all'onorevole signor Ministro, ed a tutto il Ministero la causa degli impiegati che rimaranno colpiti dalla legge della disponibilità in forza della soppressione degli uffici di tesoreria.

Io confido che il signor Ministro saprà conciliare gli interessi delle finanze e il rigore della legge con i riguardi che l'equità consiglia di avere verso uomini onorandi che servono e servono lodevolmente lo Stato. Con questa confidenza sono disposto a votare la legge.

Senatore Farina. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

**Presidente.** Mi pare che già l'avesse domandata il sig. Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io l'aveva chiesta sull'articolo 1, ma dopo le osservazioni fatte, non ho creduto opportuno d'insistere, accogliendo le osservazioni del Ministro delle finanze, d'inserire l'aggiunta che io propongo non nel testo della convenzione, bensì all'articolo 1 della legge.

**Presidente.** Siccome l'ha già sviluppata, la metterò ai voti.

Senatore Farina (interrompendo). Domando la parola per l'ordine della discussione: io intendo proporre un'altra aggiunta alla convenzione.

**Presidente.** Ella l'ha già proposta.

Senatore Farina. Quella era alla legge, non alla convenzione.

**Presidente.** La proponga.

Ministro delle finanze. Mi pare che si fosse già letto l'articolo della legge: non mi oppongo a che si torni indietro, ma non so se ciò possa essere nelle intenzioni del Senato.

Senatore Arrivabene. Mi pare che prima si potrebbe votare sugli emendamenti...

**Presidente.** Gli articoli della convenzione sono stati votati: ora il Senatore Farina propone un'altra aggiunta alla medesima e debbo dargli la parola per svilupparla.

Senatore Farina. Vengo ad adempire alla promessa che ho fatta di proporre qualche cosa che attenui il gravissimo inconveniente di una specie di circolazione claudicante, perchè entrando i biglietti come denaro nelle casse dello Stato, e non potendo come danaro uscirne dalle medesime, questo stato di cose non crea i pericoli che vennero ampiamente dimostrati da molti



altri oratori in questa assemblea, e sui quali non intendendo ritornare.

A questa obiezione si sono date due risposte, a mio credere, insussistenti entrambe. Da prima si è detto: badate che questa condizione è già votata colla legge precedente. Si è detto inoltre: la Banca essendo essa medesima cassa dello Stato, questi inconvenienti punto non esistono.

Queste due risposte non calzano punto all'obbietto; non calza la prima, perchè non sussiste infatti che la concessione fatta colla legge precedente sia identica alla attuale, giacchè quella attribuisce alla Banca il diritto di far ricevere i suoi biglietti come denaro sonante in tutte le casse (noti bene il Senato), mentre la legge attuale attribuisce alla Banca il diritto di far ricevere i suoi biglietti come denaro sonante da tutti i Contabili dello Stato.

Ora la cosa è molto diversa, perchè vi sono molti Contabili i quali non hanno veramente cassa, ma fanno spese per conto dello Stato. Quindi questa sfera di privilegio viene grandemente ampliata.

La seconda obiezione consiste nel dire, che la Banca essendo essa stessa cassiere dello Stato, il pericolo d'una circolazione, per così dire claudicante, svanisce, perchè la Banca è a un tempo quella che ha i biglietti, e quella che ha l'obbligo di cambiarli; e per ciò il pericolo di cui ho fatto cenno non sussiste nè punto nè poco.

Signori, se noi esaminiamo il tenore della nostra contabilità, noi troviamo che per quanto esteso siano le attribuzioni che si sono date alla Banca, vi è però una grandissima quantità di spese, le quali non sono fatte da essa, ma da altri individui che non sono la Banca, e quindi non hanno l'obbligazione di convertire i biglietti in denaro, che alla Banca è riservata.

Se noi prendiamo il Decreto del 13 dicembre 1863, noi troviamo che vi sono niente meno che 40 oggetti di spesa, i quali possono essere pagati non dai tesoriere dello Stato, e ciò dipendentemente dalle spese pagabili dai Contabili dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle.

Se noi proseguiamo nell'esame dello stesso Decreto, troviamo niente meno che altre 23 categorie di spese pagabili dai Contabili (notate bene che qui dice *contabili* il che dimostra appunto la diversità che io stabiliva fra *cassa e contabili*, da contabili della Direzione Generale delle Tasse e Demanio, delle quali neppure una è pagata dalla Banca.

Troviamo che nel Ministero dei lavori pubblici, per spese pagabili dalla Direzione Generale delle Poste, vi sono 17 categorie di spese che non saranno pagabili dalla Banca; troviamo infine 19 categorie pagabili dalla Direzione Generale delle Strade Ferrate, e dalla Direzione Generale dei Telegrafi, le quali non sono comprese in quelle che alla Banca si affidano.

Se poi, invece di circoscrivere le nostre osservazioni semplicemente ai Ministeri delle finanze e dei lavori

pubblici, andassimo a vedere quelle spese che tutti i Ministri fanno, e quante sono quelle che possono fare, noi troveremmo una gran quantità di contabili incaricati di fare spese, le quali non possono essere fatte dalla Banca, perchè sono per modo organizzate, che non si possono fare da essa.

In vista di queste circostanze, e senza pretendere punto di alterare nè la legge passata, nè essenzialmente la legge attuale, ma solo per ovviare ad un grave pericolo che, se non è grave quando non vi sono minacce di corso forzato che facciano affluire portatori di biglietti alla cassa della Banca per convertirli in danaro, può divenir tale quando questi timori si verificano; e per altra parte considerando come se da un lato la piccola portata, *coupure*, del biglietto di Banca è di grandissimo vantaggio per far penetrare la conoscenza del biglietto medesimo nelle classi meno agiate della società; se questo basso valore, *coupure*, dei biglietti, di una serie di biglietti, è di grandissimo vantaggio per far conoscere fra la popolazione meno abituata alle contrattazioni commerciali il valore dei medesimi, e farli entrare nella circolazione, però l'esperienza ha dimostrato che ciò fa sì che ne diventi assai più facile il corso forzato, giacchè i poco agiati portatori dei piccoli biglietti, poco avvezzi alle grandi combinazioni del credito ed alle oscillazioni del medesimo al primo apparire di un sintomo di corso forzato, corrono alla Banca per convertirli in danaro. Per attenuare questo pericolo, che per ora si può dire quasi nullo, giacchè la circolazione dei biglietti da 20 è insignificante, ma può col tempo diventare importante, io proporrei che, seguendo l'esempio che troviamo stabilito nello statuto attuale della Banca, si limitasse la circolazione di questi biglietti da 20 franchi ad una somma determinata.

Questa limitazione è necessaria per prevenire il pericolo del quale ho fatto cenno, ed è importante altresì perchè tende a rassicurare tutti quelli che s'interessano alla circolazione, che possano assai meno avvenire quei timori panici, i quali sono pur troppo la fonte principale del corso, e non cause politiche ma cause commerciali di esso, come ho fatto cenno nei miei discorsi precedenti. E siccome quando la Banca aveva 40 milioni di capitale, la circolazione di questi biglietti era per espressa disposizione dello statuto circoscritta a 2 milioni, così io proporrei che ora fosse portata alla somma di cinque milioni, serbando quella identica proporzione che nello statuto attuale già si trova a questo riguardo stabilita.

Propongo per conseguenza un emendamento in virtù del quale la facoltà attribuita alla Banca dai suoi statuti, di emettere biglietti da lire 20 sia circoscritta a 5 milioni di lire.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Astengo**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è dolente di non poter ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Farina...

Presidente. Se mi permette, domando prima di tutto se è appoggiata questa proposta. Essa consiste nel

ridurre a 5 milioni la emissione di biglietti da 20 lire.

Chi l'appoggia, s'alzi.

(Non è appoggiata)

Non essendo appoggiata questa proposta, leggerò la aggiunta che il Senatore Vacca si riservò di presentare all'articolo della legge.

**Ministro delle finanze.** Domando la parola sull'ordine della votazione.

**Ministro delle finanze.** Noi abbiamo un articolo solo di legge, più un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col Governo. Ebbene l'emendamento del sig. Senatore Vacca che è stato soltanto appoggiato lo discuteremo, ma dacchè fu proposto un altro emendamento, mi pare che sia conforme agli usi ed al regolamento del Senato che si cominci per votare questo, per poi passare all'altro. Quello dell'Ufficio Centrale è il seguente:

« È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge l'annessa convenzione a capo di tre anni secondo i suggerimenti consigliati dall'esperienza e tenuto conto delle osservazioni della Banca ».

Dopo questo verrebbero gli emendamenti che si proporranno, e finalmente l'articolo di legge del Ministero.

**Presidente.** Io volevo porre ai voti prima l'emendamento dell'Ufficio Centrale che formerebbe il secondo articolo della legge se fosse ammesso.

Senatore Astengo, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Astengo, *Relatore*. L'Ufficio Centrale crede che l'aggiunta da esso proposta dovrebbe formare un'alinea dell'articolo unico del progetto di legge, anziché costituire un secondo articolo del progetto medesimo.

**Presidente.** Il signor Ministro acconsente?

**Ministro delle finanze.** Acconsento.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Senatore Gallina. La cedo al sig. Senatore Cacace.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Cacace.

Senatore Cacace. Io aveva udito parlare di un emendamento presentato dal signor Senatore Vacca.

Voci. Verrà dopo.

Senatore Cacace. Va bene, ma supponete che intanto sia votato l'articolo di legge nel quale si dice che la convenzione è approvata: in tal caso pare a me che l'emendamento Vacca verrebbe poi troppo tardi.

Dichiaro piuttosto il Senato che non vuole l'emendamento.

Senatore Gallina. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Gallina.

Senatore Gallina. Io credevo che il sig. Senatore Cacace avrebbe trattata un'altra questione, e per questo gli aveva ceduta la parola.

Mi pare che nel corso di questa discussione l'onorevole Ministro di finanza ha dichiarato, anzi ha protestato, che trattandosi dell'approvazione di un contratto, non poteva più essere il caso di discutere le condizioni del contratto medesimo, di modo che la

questione era ridotta a tali termini da non potervi recare modificazioni.

Pare che questo sia il senso della dimostrazione del Ministro.

Ora, viene proposta un'aggiunta la quale, secondo me, non è un emendamento, bensì un'altra disposizione di legge. L'articolo della legge era unico; ora coll'approvazione della convenzione, l'aggiunta che si fa, è una specie di riserva, è un secondo articolo che si mette per prevedere certi casi che non voglio discutere.

Ora se si volesse votare l'aggiunta prima, non sarebbe troppo regolare; mi pare piuttosto che nell'ordine della discussione si voti prima l'articolo.

**Presidente.** Ritenuto come emendamento quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministero io la rileggerò per porla ai voti (*V. infra*).

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Non mi pare logico fare una riserva se prima non si mette ai voti l'articolo primo che approva la convenzione.

**Presidente.** Se nessuno domanda più la parola...

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Importa ch'io faccia una osservazione non come Ministro, ma come Senatore. L'obbiezione sollevata dall'onorevole Senatore Lambruschini prova troppo perchè proverebbe contro tutti gli emendamenti, i quali appunto perchè emendamenti sono modificazioni, od aggiunte ad una cosa precedente. Ma poichè i voti si possono dividere, e vi può essere chi ammetta la cosa principale coll'emendamento, chi respinga l'emendamento ed ammetta solo la cosa principale così per lasciare più libera la votazione è massima costante votare, prima degli articoli, gli emendamenti. Da questa massima non parmi si debba in oggi prescindere.

Senatore Gallina. Sono giustissime le osservazioni dell'onorevole Ministro delle finanze, ma ricorrendo ai precedenti del Senato in simili casi, credo che si possano votare prima le parti di articolo, o le aggiunte, colla riserva di provocar poi la votazione sull'articolo complessivamente.

Parmi perciò che non vi possa essere difficoltà a che si voti l'aggiunta prima dell'articolo cui va annessa e col quale vuol essere coordinata.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Alfieri. Il Senato debbe avere presente, che secondo il suo regolamento, considerando questa proposta come un emendamento, deve essere votata prima che si voti la parte che viene ad essere emendata.

Quando poi sia stata votata la prima parte dell'articolo alla quale va aggiunto l'emendamento, si deve fare una terza votazione sul complesso dell'articolo

stesso. Quest'è il processo logico e naturale in simili casi.

**Presidente.** Metto adunque ai voti come emendamento che dee far parte dell'articolo unico della legge, l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministero. Quest'emendamento, come ha notato l'onorevole Senatore Alfieri, dovrà poi esser votato complessivamente coll'articolo unico della legge.

Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(A provato)

Ora verrebbe, l'aggiunta dell'on. Senatore Vacca il quale vorrebbe mettere una condizione all'approvazione della convenzione contenuta nella disposizione dianzi citata. Essa è così concepita (*V. sopra*).

Senatore **Astengo, Relatore.** Mi pare che la disposizione testè volata potesse ben dirsi un emendamento all'unico articolo della legge, ma l'aggiunta proposta dal Senatore Vacca è un articolo che tende ad una dichiarazione di massima, che non ha che fare colla convenzione. Ora mi pare che si debba mettere ai voti l'articolo coll'emendamento adottato; se quest'articolo non è approvato rimane sicuramente inutile il parlare della aggiunta proposta dall'on. Senatore Vacca; se invece è approvato, viene allora l'opportunità di esaminare se sia il caso che la proposta del Senatore Vacca debba far parte dell'articolo unico della legge, oppure se debba formare un secondo articolo.

Senatore **Vacca.** Io non posso aderire alla proposta fatta dall'onorevole Relatore; mi pare, se non mi inganno, che l'aggiunta da me proposta debba far parte integrante dell'articolo unico che si propone all'approvazione del Senato.

L'on. signor Ministro delle finanze ha con buon fondamento sostenuta l'integrità dell'articolo nel quale entrerebbe eziandio l'emendamento consentito dal Ministro stesso, ed io non veggio la ragione perchè si debba differenziare la sorte del mio emendamento, e che non si debba includere nell'articolo 1.

Prògo quindi il signor Presidente a porre in deliberazione la mia aggiunta nel complesso dell'articolo unico della legge.

Senatore **Astengo, Relatore.** L'Ufficio Centrale non vuol sollevare una questione di forma. Poichè vede che l'on. Senatore Vacca insiste perchè si metta ai voti la sua proposta prima dell'articolo del progetto del Governo, l'Ufficio non insiste maggiormente nelle sue osservazioni; solamente bramerebbe, che il signor Ministro volesse spiegare le sue intenzioni sul merito della proposta dell'onorevole Senatore Vacca, riservandosi l'Ufficio a spiegare il proprio avviso sentito quello del signor Ministro.

**Ministro delle finanze.** Desidererei di udire nuovamente lettura della aggiunta proposta.

**Presidente.** (Rilegge l'aggiunta proposta dal Senatore Vacca) (*V. sopra*).

**Ministro delle finanze.** Veramente se l'aggiunta non avesse altro effetto che quello di lasciar le cose

come si trovano rispetto al Banco di Napoli, come propone l'on. Senatore Vacca, io non incontrerei difficoltà ad accettarla: poichè, o Signori, finora, come punto non dubito per l'avvenire, l'amministrazione del Banco di Napoli fu condotta in modo che quell'Istituto di credito ha potuto rendere segnalati servigi non solamente al credito locale, ma anche in certi casi, al Governo ed alla Nazione, come avete udito testè narrare dall'onorevole mio amico Senatore Vacca.

Ma il Banco di Napoli non è come la Banca Nazionale una società privata; e non ha quindi, rispetto al credito generale, quelle guarentie di cui io parlava giorni sono, e che il Governo ed il pubblico debbono pur riconoscere negli interessi degli associati, nell'interesse degli amministratori soci, sebbene ne abbia delle altre non meno importanti, le quali io vorrei conservare.

Sono convinto, che le persone le quali sono dal decreto organico delegate a quell'amministrazione, essendo in gran parte tolte fra quelle, che appartengono a pubblici Uffizi, che vengono o dalla elezione del popolo o dalla nomina del Governo, comporranno sempre una amministrazione la quale continuerà a fare quelle ottime prove, che ha fatto finora. Ma dobbiamo pure prevedere non soltanto ciò che è probabile, ma anche ciò che almeno è possibile, ed il Governo prevedendolo deve prendere tutte le sue precauzioni.

Dallo speciale organamento del Banco di Napoli deriva per me la necessità che il Governo possa sempre per mezzo di Decreti Reali, e senza bisogno di leggi, introdurre quelle migliorie, che credesse necessarie per arrestare in qualche caso poco prevedibile ma pur remotamente possibile quell'Istituto, in una via in cui potesse essere eventualmente spinto da un'amministrazione, diversa dalla presente.

Quando si dicesse in questa legge (poichè si tratta di un articolo di legge) che nulla è innovato al presente ordinamento del Banco di Napoli, in verità si farebbe molto più di quello che non suonano le parole, e che io sono sicuro non è nelle intenzioni dell'onorevole Senatore Vacca: cioè a dire, si toglierebbe al Governo la facoltà di poter fare in appresso qualsiasi innovazione senza ricorrere al Parlamento, poichè la voce autorevole del legislatore gli avrebbe imposto di nulla immutare. Se dunque si dichiara questo pensiero, cioè che il Banco di Napoli i cui ordinamenti furono per Decreti Reali rifatti nel 1863-64, continuerà a rimanere sotto l'impero di Decreti Reali, e non di leggi, allora è naturale che io accetti l'emendamento, avendo già dichiarato, che realmente la convenzione, che si approva colla presente legge, come *res inter alios acta*, non può nè giovare nè danneggiare il Banco di Napoli.

Quindi io accetterei l'emendamento quante volte fosse formulato così:

« Nulla è innovato colla presente convenzione all'ordinamento del Banco di Napoli, ed alle norme

« che regolano le sue fedi di credito che continueranno ad essere rette per Decreti Reali. »

**Senatore Vacca.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Vacca ha la parola.

**Senatore Vacca.** L'onorevole Ministro delle finanze crede opportuno insinuare una modificazione al mio emendamento: io mi permetterò sottoporre al Senato due osservazioni.

Il Ministro delle finanze esprime il giusto desiderio, che nulla innovandosi all'attuale ordinamento del Banco di Napoli, non si abbia però a migliorare la sua condizione, e molto meno a vincolare l'azione del Governo per tutte le provvisori future, che credesse adottare.

Primamente se vuole che si rispetti lo statuto qui, e che nulla sia innovato a regolamenti del Banco di Napoli; io credo che lo scopo si raggiunga ne' termini in cui io l'ho proposto, imperocchè se egli è vero che il Banco di Napoli finora è stato retto da Reali Decreti, non è a dimenticare che un Decreto Reale in virtù del reggimento politico del ex-reame di Napoli aveva forza di legge, perchè tutti i poteri si concentravano nel capo dello Stato. Ma si dirà: se voi introdurrete l'emendamento come l'avete formulato voi potete vincolare l'azione del Governo. Io non lo credo. Credo invece che con quella modificazione suggerita dal Ministro delle finanze, il Banco di Napoli andrebbe esposto a ben altri pericoli; noi lo porremo a libito di un qualunque Ministro il quale potrebbe, anche senza fondata ragione, sopprimere il beneficio, e ritirare per via di Decreto Reale quel beneficio che ora gli riconosciamo.

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallina.** È sommamente deplorabile che a proposito di una discussione così grave, la quale era limitata a certe disposizioni di approvazione di una convenzione contenuta in un solo articolo, sorga una questione affatto speciale, della quale molti fra gli onorevoli Senatori che prendono parte, non conoscono il valore, e non sono perciò in grado di poterne fare giudizio. Io credo che la questione del Banco di Napoli debba essere esclusa dalle disposizioni di questa legge. Il Banco di Napoli è quello che è, e sarà forse destinato a percorrere una carriera brillante e lunga e fors'anche a subire modificazioni: ma ora non si può parlare del Banco di Napoli senza intendere di che si tratta, nè per conseguenza possiamo votare quello che ignoriamo.

Io quindi propongo che sia interrogato il Senato se si ha a discutere e votare cose che completamente s'ignorano.

**Senatore Cacace.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima di accordare la parola al Senatore Cacace, debbo domandare al Senatore Gallina se fa una proposta formale.

**Senatore Gallina.** Certamente.

**Presidente.** In tal caso la prego di far passare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

La parola intanto è al Senatore Cacace.

**Senatore Cacace.** Io avea chiesta la parola perchè sento il bisogno di sommettere le mie idee al Senato con quel poco di senno che io mi abbia e perchè io vengo qui a compiere un dovere, al quale crederei di mancare se rimanessi in silenzio.

Io ho l'onore di presiedere la Camera di commercio di Napoli, la quale si è molto preoccupata dalla lettura di questa convenzione, imperocchè è parso al commercio napoletano che gli sarebbe mancato uno dei primi elementi dell'industria, quali sono le fedi di credito del Banco di Napoli.

Sento ancora più questo dovere, o Signori, imperocchè ho l'onore di essere Presidente del Consiglio generale del Banco, e il Banco di Napoli è la più bella istituzione di cui possa essere orgoglioso il nostro paese. A me dunque pareva che quando si facesse cosa che venisse ad offendere questo istituto di credito, io avessi il debito di difenderlo e di sostenerlo, epperò, o Signori, io mi associava pienamente a quello, e'iamato come più vi piace, emendamento od aggiunta, che proponeva l'onorevole Senatore Vacca.

Ma a me pare, o Signori, che di queste fedi di credito del Banco di Napoli non abbiano un'esatta conoscenza gli onorevoli componenti di quest'alta assemblea, e però mi permetterà il Senato che io dica brevemente come le fedi di credito del Banco di Napoli non s'ano i biglietti della Banca Nazionale; sono titoli commerciali e commerciabili, i quali hanno nelle provincie meridionali il più gran favore, imperocchè, o Signori, bisogna che il Senato sappia che le più grandi operazioni commerciali, le più grandi intraprese del commercio e del traffico nelle provincie meridionali, specialmente nello stato attuale in cui sono, per dir vero non quanto prima ma tuttora infestate dal brigantaggio, non si fanno altrimenti, nè nelle provincie lontane, che per mezzo delle fedi di credito; le quali fedi hanno tanto valore, che taluni le antepongono al contante. Io diceva adunque, che quando per avventura si facesse cosa la quale venisse a ferire questo, non già privilegio del Banco, ma privilegio del commercio napoletano, io sento altamente l'obbligo di oppormi con tutte le mie forze.

Ora, o Signori, quando la convenzione, la quale passò tra il Governo e la Banca Nazionale sarà votata, passerà per conseguenza l'art. 2 che avete udito, il quale dice che dal giorno indicato per la esecuzione di questo contratto tutti i contabili dello Stato riceveranno come moneta contante i biglietti della Banca. Ora noi avevamo, ossia il Banco di Napoli aveva per disposizioni precedenti legislative, le quali per verità non so che siano state abrogate, il diritto, col quale veniva dichiarato formalmente, che le fedi di credito si potevano pagare nelle casse dello Stato come danaro contante. Or quando per avventura non fosse, sia ne la convenzione, sia nella legge, dichiarato che questo beneficio il quale si concede ai biglietti della Banca Nazionale, si concedesse del pari alle fedi di credito del Banco di Napoli, al-

lora, o Signori, è agevole il credere quanto le fedi di credito perderanno del loro valore e della loro efficacia, e non saranno più in quel favore di cui ora godono, imperocchè un contribuente andrà a pagare, invece della moneta metallica, una fede di credito, la quale presso di noi rappresenta il contante, ed il contabile avrà diritto di rifiutarla. Io so, o Signori, che l'Ufficio Centrale si preoccupò da questo pensiero, e perchè io non travolga, o non traduca malamente il pensiero dell'Ufficio stesso, mi permetterà il Senato che io legga quello che esso diceva a questo proposito:

« Rimane un ultimo oggetto che, sulla proposizione di chi ha l'onore di stendere questa relazione (e allora era relatore l'onorevole Ministro delle finanze) fu dall'Ufficio Centrale sollevato contro la convenzione che ora vi si chiede di convertire in legge.

« Quest'oggetto concerne la disposizione dell'art. 2.

« Essendo ivi prescritto che i contabili dello Stato riceveranno per lo avvenire come denaro contante i biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato, dubitavasi che le parti contraenti, e specialmente il Governo, che ora ha introdotta quella convenzione in Parlamento per convertirla in legge, intendessero con quelle parole escludere dalle casse dello Stato qualunque altra carta equivalente moneta, e specialmente le fedi di credito del Banco di Napoli.

« È ben vero (diceva l'onorevole Relatore) che nel dubbio è da risponderci sempre contro il privilegio, e che l'articolo sopraccitato, se dà valore di moneta al biglietto della Banca, e prescrive che sia ricevuto come tale, non impedisce pertanto che sieno accettate come moneta anche quelle altre carte le quali già erano per legge e per antica consuetudine ricevute nelle casse pubbliche, massime delle provincie meridionali, come se fossero moneta.

« Qui sotto potranno leggersi i principali documenti e le disposizioni legislative da cui risulta che le fedi di credito del Banco di Napoli furono sempre e continuano ad essere ricevute per legge e per consuetudine nelle casse dello Stato, in quelle provincie alle quali si estendono le sue operazioni di credito.

« L'Ufficio pertanto chiedeva che a rimuovere ogni dubbio ed ogni ambiguità, si dichiarasse per legge il valore dell'articolo 2 della convenzione, facendo esplicita menzione delle fedi di credito suddette.

« Ma il signor Ministro ha formalmente assicurato l'Ufficio Centrale che egli non intese mai di restringere ai soli biglietti della Banca il privilegio di essere ricevuti come moneta, escludendo dalle casse, nelle provincie meridionali, le fedi di credito del Banco di Napoli. »

Vede a dunque il Senato come l'Ufficio Centrale fu talmente preoccupato da questo sentimento di giustizia per rispettare la ricezione delle fedi di credito, in quanto che disse che il dubbio non si potrebbe elevare, imperocchè una legge esiste, la quale riconosce la ricevibilità delle fedi di credito; questa legge non

si è revocata; i privilegi non s'intendono conceduti o scemati senza un' espresso disposizione; quindi si può sostenere sempre con moltissimo fondamento che le fedi di credito saranno ammesse come contante nelle casse dello Stato.

Ma a dileguare qualunque dubbio l'Ufficio Centrale proponeva con moltissima lealtà che vi fosse aggiunta questa dichiarazione all'articolo 2, ed il Ministro di allora assicurava che non ce n'era mestieri ma che egli intendeva che così fosse volendo dare una esatta interpretazione alla legge.

Or bene, o Signori, vi domando: dopo questa esplicita dichiarazione, dopo che si è riconosciuto il diritto del Banco di Napoli, (e mi permetta il Senato di mettere allo stesso livello le fedi di credito del Banco di Napoli con i biglietti della Banca Nazionale), è egli ragionevole di venire ad apportare una limitazione a questo diritto che già l'Ufficio Centrale ha riconosciuto? Io credo che non si possa senza commettere una grave in giustizia.

L'onorevole signor Ministro delle finanze accetta al tempo stesso e ripudia l'aggiunta, l'emendamento e la dichiarazione, la chiami il Senato come vuole, che proponeva l'onorevole Senatore Vacca imperocchè egli vorrebbe a queste parole dall'onorevole Vacca proposte aggiungerne altre che distingerebbero la portata delle medesime; imperocchè quando si dice che nulla è innovato agli ordinamenti attuali del Banco di Napoli, vorrebbe aggiungere che continueranno ad essere retti per Decreto Reale. Cosìchè, o Signori, da oggi innanzi basterà che un Ministro delle finanze venga a dire: quello che finora si è praticato per legge, per consuetudine antica, per inveterato uso, per le facilità del commercio e delle transazioni commerciali, cioè che le fedi di credito debbono essere ricevute come danaro contante, ora un Decreto Reale revocherà questa disposizione; e poichè io credo che il Banco di Napoli, come ben diceva il signor Ministro, non abbia nulla di comune colla Banca Nazionale, perchè sono diverse le loro missioni, sono diversi gli uffici che rendono al commercio e ai traffici, io credo che non si potrebbe, senza offendere grandemente questo bellissimo istituto di credito come è il Banco di Napoli il quale rende importantissimi servizi a tutte le provincie meridionali, venire a toglierli ora un privilegio che la legge gli riconosce e anche la consuetudine gli conserva, e che certamente i bisogni e i traffici commerciali richiedono più che mai.

Quindi io insisto perchè si mantenga sia nella legge, sia nella convenzione, sia in altro modo qualunque, quella dichiarazione che domanda il Senatore Vacca, cioè che il Banco di Napoli abbia il diritto che non gli è stato mai conteso, che nessuna legge gli ha tolto, e che non si potrebbe per buone ragioni toglierli o diminuirli, che cioè le sue fedi di credito debbano essere, al pari dei biglietti di Banca, ricevute come erano per l'innanzi nelle casse dello Stato come denaro contante.

E quando, o Signori, una limitazione si possa portare

con questo articolo ad una dichiarazione fatta così esplicitamente, io debbo assolutamente respingerla per la condizione speciale in cui mi trovo, imperocchè mancherei al mio dovere se non sostenessi con tutte le forze il Banco di Napoli che è una delle più belle istituzioni del nostro paese.

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallina.** Appunto per le ragioni dette con molta forza o con pari verità dall'onorevole preopinante, io vengo a sostenere che non sia il caso di fare l'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Senatore Vacca.

Noi non conosciamo la istituzione del Banco di Napoli; ignoriamo la maggior parte dei privilegi che ad esso competono, noi non possiamo pregiudicare nè il Banco di Napoli, nè il Governo in ciò che voglia fare. La istanza di assicurare al Banco di Napoli quanto ha proposto l'onorevole Senatore Vacca, a cui in parte ha aderito il signor Ministro delle finanze, non può nè migliorare nè cangiare le condizioni di quel Banco. Il Banco di Napoli non è pregiudicato in niente dalla legge presente. La legge presente non può far riserve speciali che vengano a turbar l'ordine di questo provvedimento il quale avrà il destino che il Senato vorrà, ma deve essere tenuto integro; ed una parte dei Senatori i quali, come me, ignorano le basi di quell'Istituto non possono ora emettere un'opinione a tal riguardo. La questione è intatta, è intatta nell'interesse del Banco di Napoli, è intatta per quanto riguarda la libertà del Governo per ciò che penserà di ulteriormente fare in proposito, e quando a quello stabilimento si vorranno recare modificazioni sostanziali non è per decreto, ma per legge che si dovrà provvedere.

Io quindi insisto per la questione pregiudiziale, cioè che si passi senz'altro alla votazione della legge.

**Senatore Farina.** Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

**Senatore Astengo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Gallina oppone la questione pregiudiziale alla proposta del Senatore Vacca relativa al Banco di Napoli.

Prima di tutto domando se la proposta del Senatore Gallina è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Astengo.** Dirò brevemente che quanto alla questione pregiudiziale l'Ufficio Centrale crederebbe che essa sia fondata qualora l'onorevole Senatore Cacace facesse una proposta la quale tendesse a far dichiarare che le fedi di credito del Banco di Napoli saranno ricevute nelle casse dello Stato, imperocchè con ciò si verrebbe a stabilire a questa legge una disposizione veramente estranea all'attuale convenzione, e che in ogni caso avrebbe bisogno di essere esaminata maturatamente.

Se tale proposta fosse fatta allora l'Ufficio si associerebbe alla questione pregiudiziale.

Se per contro si mettesse ai voti la proposta del Senatore Vacca, la quale non è che una dichiarazione che nulla s'intende innovato, non crederebbe l'Ufficio Centrale che la questione pregiudiziale sia fondata. Difatti si è già dall'Ufficio Centrale esaminato nella sua relazione il dubbio, se con la presente convenzione s'intendano o no pregiudicate quelle disposizioni che riguardano il Banco di Napoli e le sue fedi di credito.

In quella relazione si è dichiarato che la convenzione lascia le cose come stanno. E siccome il Senatore Vacca vorrebbe che ciò fosse dichiarato in una disposizione della legge, non pare all'Ufficio che la sua proposta così limitata possa essere esclusa con la questione pregiudiziale.

L'Ufficio poi non si opporrebbe per sua parte all'adozione di tale aggiunta purchè sia emendata nel modo proposto dal signor Ministro, soggiungendo solo che si dovrebbe dire *retti* invece di *rette*, affinchè la parola *retti* si applichi agli ordinamenti e non solo alle fedi di credito.

Questa è l'opinione dell'Ufficio Centrale.

**Voci.** Ai voti, ai voti.

**Senatore Farina.** Appoggio con tutte le mie forze la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Gallina, perchè è impossibile dire che nulla è innovato allo stato delle cose...

**Voci.** Ai voti.

**Senatore Fenzi.** Domando la chiusura.

**Presidente.** Si domanda la chiusura della discussione sulla questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Senatore Gallina. Se non v'è chi si opponga, la metto ai voti.

Chi è di parere che si debba approvare si alzi.

(Approvata)

Resta quindi esclusa ogni questione sul Banco di Napoli.

Ora non ho più che a rileggere l'articolo unico...

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Debbo osservare al Senato che per ciò che è avvenuto dopo che fu presentato questo progetto di legge, le parole con cui è concepito l'articolo, devono necessariamente subire una lieve modificazione. L'articolo proposto è così concepito:

« È convertito in legge il Decreto 23 ottobre 1865 ecc... pel passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca, dal 1 gennaio 1866. » Queste ultime parole non possono più essere votate tali e quali, quindi io proporrei che il medesimo concetto venisse espresso in questi altri termini:

« È approvata la convenzione stipulata il 23 ottobre 1865 fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca medesima « da aver vigore dal giorno che sarà fissato con Decreto « Reale. »

Credo indispensabile questa modificazione perchè bisogna preparare il passaggio di questo servizio e non potrà ciò farsi nel medesimo giorno in cui la legge sarà pubblicata, senza prima prendere gli opportuni accordi colla Banca, che non potrebbersi stabilire fino a che il passaggio di questo servizio non sia definitivamente sanzionato per legge.

**Presidente.** Rileggo la prima parte dell'articolo come venne or ora modificata dal signor Ministro delle finanze (*Vedi sopra*).

• Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Viene la 2ª parte, che è l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

• È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge l'annessa convenzione a capo di tre anni se-

condo i suggerimenti consigliati dall'esperienza e tenuto conto delle osservazioni della Banca. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Essendo la legge composta di un solo articolo secondo il nostro Regolamento si deve passare alla sua votazione per squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che saranno convocati a domicilio per la prossima adunanza.

• (Il sig. Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti	94
Voti favorevoli	71
Contrari	23

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta (ore 5 3¼.)